



Dipartimento di Economia e Management

Cattedra Diritto Commerciale

TITOLO:

IL MODERNO IMPRENDITORE AGRICOLO

RELATORE

Prof. Vincenzo Donativi

CANDIDATO Alberto Falcone

Matr. 226211

ANNO ACCADEMICO 2019 / 2020

IL MODERNO IMPRENDITORE AGRICOLO

INDICE

Premessa.....

Cap. I L'imprenditore agricolo

- 1. Introduzione
- 2. Le categorie di imprenditori: imprenditore agricolo e commerciale.....
- 3. L'imprenditore agricolo.....
 - 3.1 L'art. 2135 c.c. ed il d. lgs. 228/2001.....
 - 3.2 L'imprenditore agricolo professionale IAP
 - 3.3 Il piccolo imprenditore agricolo: il coltivatore diretto CD.....
- 4. Conclusioni.....

Cap. II La disciplina dell'impresa agricola

- 1. Introduzione
- 2. L'impresa agricola
- 2.1 L'impresa agricola: un'impresa in senso tecnico.....
 - 2.2. Le attività agricole essenziali
- 3. L'impresa agricola per connessione
- 3.1 Le attività agricole per connessione
 - 3.2. Il criterio della prevalenza
- 4. Conclusioni

Cap. III L'impresa agro-energetica

1. Introduzione	
2. Il mercato agroenergetico europeo	
2.1 Il contesto agroenergetico nell'Unione Europea	
2.2 L'impresa agricola e la produzione di biomassa per il mercato....	
3. L'imprenditore agricolo ed il settore energetico.....	
3.1. La filiera agro-energetica	
3.2 L'impresa agro-energetica: profili civilistici e fiscali	

Conclusioni generali.....

Bibliografia.....

PREMESSA

La seguente trattazione si propone di effettuare una disamina della fattispecie dell'imprenditore agricolo, figura giuridica che, all'interno dell'impianto normativo italiano ha acquisito sempre più importanza col passare degli anni. L'elaborato è teso a creare una struttura ad imbuto, la quale vede la propria base circolare ancorata saldamente alla disciplina codicistica degli statuti imprenditoriali agricolo e commerciale, per poi stringersi in direzione dell'articolo 2135 c.c. nella sua scrittura *pre* e *post* riforma del 2001, nonché allegando in ultima istanza l'analisi degli operatori economici del comparto agricolo IAP e CD. Delineato il quadro normativo di riferimento, si vuole proseguire la trattazione all'interno del secondo capitolo, il quale racchiude una dissertazione approfondita in merito alla specifica disciplina dell'imprenditore agricolo, come attualmente regolamentata, struttura in tre punti distinti, ognuno legato ai tre commi dell'articolo di riferimento. In tale passaggio, il lettore camminerà lungo l'articolato e variegato quadro di riferimento legato all'attività agricola, per poi vedere l'incipit della parte finale della struttura a imbuto; verrà contestualizzato il processo comunitario che ha dato impulso alle normative vigenti in materia di energia rinnovabile, nonché la conseguente formazione di un ordinamento legislativo sovranazionale che affonda le sue radici nella attività della terra. In tale fase, si toccherà la parte più "moderna" che ha raggiunto la persona giuridica dell'imprenditore agricolo, attraverso la multifunzionalità di tale attività, la quale permette di far sfociare la disciplina in questione in *business* molto lontani dal tradizionale concetto di agricoltura.

Obiettivo del seguente elaborato sarà, alla luce di quanto scritto sopra, quello di cercare di racchiudere in un unico testo le tante sfaccettature di una fattispecie inizialmente nata da una

giurisprudenza piuttosto semplice e quasi sbrigativa, e culminata, complice principalmente il contesto in cui è immersa, in una minuziosità normativa della quale si è resa meritevole nel corso degli anni.

CAPITOLO I – L’IMPRENDITORE AGRICOLO

1. Introduzione

Il capitolo introduttivo di codesto elaborato si accinge ad introdurre la figura dell’imprenditore agricolo.

Si porrà l’accento sulla recente riforma a seguito del d.lgs. 228/2001 dell’articolo 2135 c.c., crocevia fondamentale per comprendere quanto il contesto all’interno del quale tale figura è *giuridicamente* nata si sia modificato nel tempo, tanto da portare il legislatore a delinearne maggiormente la fattispecie.

A chiosa di ciò, si enunceranno le due tipologie di operatori agricoli, nello specifico l’imprenditore agricolo professionista IAP ed il coltivatore diretto CD, con particolare attenzione rivolta ad i vantaggi che la disciplina agricola concede alle stesse.

2. Le categorie di imprenditori: imprenditore agricolo e commerciale

Il Codice Civile distingue diverse tipologie di imprenditori in ragione di tre fondamentali criteri di selezione, operanti su piani distinti.

In particolare, la distinzione in commento si effettua a seconda della *natura del soggetto* che svolge l’attività imprenditoriale¹, delle *dimensioni*² ed infine, per ciò che qui interessa,

¹ Siffatta distinzione si rende essenziale al fine di distinguere l’impresa individuale, societaria e pubblica.

² La dimensione dell’impresa è necessaria per delimitare il raggio d’azione del piccolo imprenditore di cui all’art 2083 c.c. rispetto all’imprenditore medio-grande.

dell'*oggetto* della medesima.

Invero, in ragione dell'*oggetto* dell'impresa, è possibile distinguere l'imprenditore agricolo da quello commerciale³, rispettivamente disciplinati dall'art. 2135 c.c. e dall'art. 2195 c.c. La prima tipologia di imprenditore verrà trattata in maniera più approfondita e dettagliata successivamente, ma può essere utile al lettore evidenziare il carattere negativo e residuale di tale disciplina all'interno del Codice Civile rispetto alla più vasta ed articolata disciplina dell'imprenditore commerciale, la quale ha come pilastri l'obbligo di iscrizione al *registro delle imprese* (art. 2188-2202 c.c.) con funzione di pubblicità legale, l'obbligo di tenuta delle *scritture contabili* (art. 2214-2220 c.c.), l'assoggettamento al *fallimento* ed altre procedure concorsuali (r.d. 16/03/1942 n. 267), la rappresentanza commerciale (art. 2203-2213 c.c.) e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 08/07/1999 n. 270 e d.l. 23/12/2003 n. 347).

“Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;*
- 2) attività intermediaria nella circolazione dei beni;*
- 3) attività bancaria o assicurativa;*
- 4) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*
- 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.*

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e

³ E' controverso se la bipartizione impresa agricola-impresa commerciale esaurisca le distinzioni effettuate in base all'*oggetto* dell'attività o se debba ammettersi una terza categoria di impresa, non espressamente menzionata dal legislatore, individuabile con criterio negativo rispetto alle prime due, quella civile. A sostegno della tesi favorevole all'esistenza della citata categoria di impresa civile. OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1967, pp. 561 ss.; RIVOLTA, *La teoria giuridica dell'impresa e gli studi di Giorgio Oppo*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1987, pp. 227 ss.

alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano” art. 2195 c.c.

Attraverso un’analisi più specifica dell’articolo sopra citato è facile apprendere che le categorie tre, quattro e cinque non sono altro che specificazione e approfondimento delle prime due categorie più generali e vaste, aventi per oggetto la produzione di beni o servizi (attività di trasporto, assicurativa e ausiliarie) o l’intermediazione nella circolazione (attività bancaria).

Quest’ultima considerazione consente di determinare in maniere univoca i requisiti che determinano e distinguono l’impresa commerciale: il carattere *industriale*⁴ dell’attività di produzione di beni o servizi e il carattere *intermediario* dell’attività di scambio.

3 L’imprenditore agricolo

L’articolo 2135 c.c. funge da *incipit* per la disciplina dell’imprenditore agricolo, soggetto avente, all’interno del corpo normativo, funzione di delimitazione dell’area di competenza del grande imprenditore commerciale e soggetto alla disciplina dell’imprenditore in generale.

Rispetto all’imprenditore commerciale, la cui disciplina risulta più stringente, l’imprenditore agricolo è esonerato dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., non è soggetto a fallimento o ad altre procedure concorsuali

⁴La dottrina di maggioranza non condivide la tesi relativa all’esistenza dell’impresa civile ed a suo parere, con l’espressione “*attività industriale*”, il legislatore ha voluto escludere dalla nozione di impresa commerciale l’attività agricola, la quale risulta pur sempre essere produttiva di nuovi beni. SPADA, *Diritto commerciale*, vol. I, Padova, 2009, pp. 78 ss.; NIGRO, *Le imprese commerciali e le altre imprese soggette a registrazione*, in *Trattato di diritto privato*, Torino, 1986, pp. 1254 ss.; GRAZIANI, *L’impresa e l’imprenditore*, Napoli, 1962, pp. 54 ss.; GENOVESE, *La nozione giuridica di imprenditore*, Padova, 1990, pp. 70 ss.

dell'imprenditore commerciale di cui all'art. 2221 c.c., eccezione fatta per gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 23 d.l. 6-7-2011 n. 98 conv. con legge 15-7-2011 n. 111; inoltre è abilitato ad accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento l. 27-1-2012 n. 3, in quanto soggetto non fallibile; l'imprenditore agricolo, che non produca solo per l'autoconsumo familiare, è tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA e ad iscriversi presso il registro delle imprese della camera di commercio⁵ nelle varie sezioni di cui all'art. 2188 e seguenti del Codice Civile (tranne che per gli imprenditori agricoli residenti in montagna, i quali abbiano un volume d'affari inferiore a euro 2.500,00); per quanto concerne l'iscrizione presso l'INPS, essa riguarda gli individui che soddisfano i requisiti per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale; l'ultima preposizione verrà chiarita in seguito.

3. 1 L'art. 2135 c.c. ed il d. lgs. 228/2001

"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." Art. 2135 c.c.

⁵ "L'art. 2, d.lgs. n. 228/2001 stabilisce che l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli artt. 2188 e ss. c.c., oltre alla funzione di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'art. 2193 c.c. (e cioè gli effetti propri della pubblicità dichiarativa). Tale disposizione attua quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. D, della legge delega n. 57/2001, che fa riferimento all'estensione del regime della pubblicità legale ai soggetti ed alle attività «agricoli» (1)". CAGNASSO, *L'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel registro delle imprese*, in Riv. Le società, 2002, pp. 155 ss.

originario.

L'articolo sopra riportato è riconducibile al testo originario dell'art. 2135 poi riformato a seguito del d. lgs. 228/2001.

La nozione di impresa agricola così formulata è intesa come *attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse*; per quanto concerne le prime, esse vengono definite come *attività agricole principali*, mentre le seconde definite come *attività agricole per connessione*.

Innanzitutto è d'uopo soffermarsi sulle motivazioni che hanno spinto il legislatore del tempo ad attribuire all'imprenditore agricolo minor rilevanza normativa, il quale è stato escluso dal novero di fenomeni imprenditoriali destinatari della parte di disciplina a tutela del credito.

La ragione può essere colta se si considera tale fenomeno collocandolo temporalmente nel periodo in cui codesta scelta è stata intrapresa. Infatti codesta attività, al tempo, era caratterizzata da un processo produttivo incentrato sul *fondo* (fattore produttivo principale era la terra, il cui esercizio si compenetrava nell'esercizio del diritto di proprietà, in quanto l'imprenditore spesso era lo stesso proprietario); l'attività agricola si sostanziava nello sfruttamento del fondo stesso attraverso una messa a coltura e/o la sua utilizzazione come luogo di allevamento del bestiame o in altri casi tramite l'aggiunta di un'attività accessoria di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti provenienti dall'attività principale.

In quest'ottica, appare coerente con il contesto del tempo la scelta intrapresa dal legislatore, per la quale all'imprenditore agricolo è stata attribuita una disciplina più circoscritta venendo meno particolari esigenze di investimento, dal momento che i fattori produttivi di rilievo coincidevano con il fondo stesso, quindi bene già di proprietà; stesso concetto è riferibile alle attività di trasformazione e/o commercializzazione del prodotto dato il carattere secondario e accessorio delle stesse rispetto alle

attività principali di coltivazione e allevamento.

Si aggiunga a quanto detto il sovente e consueto ricorso a forme di *autotutela*⁶, attivabili dall'eventuale creditore nonché prestatore di finanziamenti alla produzione, relative all'utilizzo di garanzie reali quali *ipoteca* sul fondo e altre forme di *privilegio* sui beni.

In ogni caso, il progresso tecnologico⁷ che ha coinvolto il settore agricolo ha implementato un processo cosiddetto di *industrializzazione dell'agricoltura*.

Tale fenomeno si concretizza in un'abdicazione dell'attività agricola fondata sul semplice sfruttamento della terra in favore di un'agricoltura altamente meccanizzata ed industrializzata⁸ in grado di sollevare forti esigenze di tutela del credito sul piano economico-giuridico.

Sono queste le ragioni per le quali l'art. 2135 c.c. del 1942 è stato riformato attraverso il d. lgs. 228/2001; di seguito la sua formulazione attuale:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di

⁶ CIAN, in AA.VV., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2019, pp. 22.

⁷ La tendenza ad accantonare la centralità dell'elemento fondiario nella produzione agricola sembrava quasi irresistibile a misura che si accentuavano i ritmi delle trasformazioni tecnologiche, con la diffusione dell'agricoltura industrializzata, “si perfezionavano i meccanismi di penetrazione dell'impresa agricola nel mercato e si diffondevano nuove forme di attività collaterali e complementari a quella dell'imprenditore agricolo.) Cfr. BONFANTE-COTTINO, *L'imprenditore*, in Trattato di dir. comm. diretto da Cottino, I, Padova, 2001, pp. 473.

⁸ Secondo RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della commercialità*, in *Rivista delle Società*, Milano, 2012, pp. 236 ss., l'operatore agricolo che esegue l'attività agricola attraverso metodi “industriali” acquisirebbe cumulativamente anche la qualifica di imprenditore commerciale ai fini dell'esposizione al fallimento.

animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine(1).

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge 2557”.

Non poco evidente è l’ampliamento e la modernizzazione della nozione di impresa agricola, ben più vasta di quella concepita dal legislatore del 1942, dovuta all’integrazione di due commi (co. 2 e 3), i quali specificano in cosa consistono rispettivamente le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione; il cambiamento è ravvisabile anche nella sostituzione, all’interno del secondo comma, del termine “allevamento di animali” in luogo di “allevamento di bestiame”, del termine “selvicoltura” che prende il posto di “silvicoltura” ed infine la comparsa di “bosco, acque dolci, salmastre e marine”; maggiore rilievo è necessario apporlo al venir meno del concetto di “normalità” in favore del criterio di “prevalenza”, ed inoltre all’introduzione del concetto di “ciclo biologico”⁹; questi ultimi verranno approfonditi successivamente.

Tale intervento integrativo va contestualizzato all’interno di un settore che vede l’impresa agricola non più connotata da un

⁹ CIAN ,*op. cit.*, pp. 23.

processo produttivo incentrato sul fondo e dalla normale subordinazione economica delle eventuali attività diverse, ma da una moderna attività agricola caratterizzata da strutture sofisticate realizzate attraverso ingenti investimenti che si sostanziano in attività produttive e commerciali non di basso profilo.

3.2 L'imprenditore agricolo professionale IAP

La figura dell'*imprenditore agricolo professionale (IAP)* trae le proprie origini giuridiche dalla direttiva europea 72/159 del 17 aprile 1972, nella quale veniva per la prima volta definito l'*imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.)*¹⁰.

¹⁰ “È imprenditore agricolo a titolo principale, di seguito denominato I.A.T.P.:

a) la persona fisica qualora:

1) possieda un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in Enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di I.A.T.P. se i redditi, diversi da quelli agrari dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione I.V.A.

2) dedichi all'attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;

3) possieda una sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2;

b) la persona diversa dalla persona fisica qualora:

1) lo statuto preveda l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo rilevabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;

3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola.” Art. 2, LR 10/01/1996 n. 6,

A tale soggetto erano destinate sovvenzioni comunitarie in favore di investimenti agricoli in quanto esercitante attività agricola per almeno il 50% del proprio tempo, traendo dalla stessa almeno il 50% del suo reddito totale; a questi due requisiti si aggiunge anche il possesso di sufficienti competenze professionali e la capacità di redigere un piano di sviluppo dell'azienda, il quale potesse implementare la produzione agricola ad un livello per cui lo stesso imprenditore risultasse datore di lavoro di una o due Unità di lavoro umano (ULU), conferendo loro un reddito comparabile a quello di cui beneficiavano le attività *extra* agricole della zona circostante.

A seguito dell'originaria impostazione del 1972, la figura dell'imprenditore professionale a titolo principale subì degli aggiustamenti, primo dei quali si ebbe con l'attuazione del Regolamento CEE n. 797/85, il quale prevedeva la mutazione del criterio meritevole di sovvenzioni all'interno del piano di sviluppo; dal requisito di implementazione quantitativa della produzione agricola si passò ad un requisito qualitativo, nello specifico *“per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato”*.

In seguito venne ampliato il bacino di utenza relativo alle sovvenzioni comunitarie attraverso l'estensione degli aiuti spettanti esclusivamente agli imprenditori i.a.t.p. anche nei confronti degli agricoltori *part time* (reg. 3808/89 consolidato nel reg. 2328/91); infine attraverso il reg. 1257/99 vennero considerati destinatari di sovvenzioni comunitarie gli imprenditori agricoli *tout court*.

Restringendo la sfera di analisi ad un livello nazionale e quindi prendendo come riferimento il sistema giuridico italiano, la promulgazione dell'art. 12, legge n. 153 del 9 maggio 1975 ha innalzato a 2/3 (rispetto all'originario 50%) sia il requisito

Friuli-Venezia Giulia, in materia di *Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale*.

temporale che quello reddituale (tranne che nelle zone montanare svantaggiate la cui soglia minima si attestava al 25% per entrambi i requisiti); inoltre sempre la stessa legge aveva escluso dalla qualifica i.a.t.p. le società di capitali.

In quest'ottica, risulta di primaria importanza menzionare l'art. 10¹¹ del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, con il quale si concesse l'estensione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, non solo alle società di persone e cooperative, ma anche alle società di capitali subordinatamente al soddisfacimento di specifici requisiti menzionati nello stesso.

Non si sottovaluti la portata dell'appena menzionata legge, la quale consente all'ordinamento giuridico italiano di tenere il passo con l'ormai palese ed incontrollabile orientamento europeo volto alla modernizzazione del settore agricolo in forte

¹¹ *"Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ed inoltre:*

a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.". Art. 10 d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

crescita.

Solamente con il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 si è concluso il processo di armonizzazione del diritto italiano in materia di agricoltura nei confronti di quello europeo, grazie al tramonto della figura dell'imprenditore agricolo professionale a titolo principale in favore della nascita dell'*imprenditore agricolo professionale IAP*¹².

¹² In tema di imposta di registro, e con riguardo all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli, prevista dall'art. 1, nota I, parte I (nel testo applicabile "ratione temporis"), della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, la circostanza che - pendente il termine triennale ivi stabilito, ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e della produzione all'ufficio della documentazione attestante il possesso del requisito da parte dell'acquirente, pena la revoca dell'agevolazione - sia entrato in vigore il d.lgs. n. 99 del 2004, che ha abrogato la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), sostituendola con quella di imprenditore agricolo professionale (IAP), non esclude la perdurante possibilità di acquisire e trasmettere il "nuovo" certificato al fine di evitare la perdita del beneficio stesso, giacchè l'art. 1, comma 5-ter, del citato d.lgs. espressamente stabilisce che ogni riferimento contenuto nella legislazione vigente alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve intendersi effettuato riguardo alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.

Cass. civ. Sez. V Ord., 28/04/2017, n. 10543 (rv. 643932-01).

Con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1 d.lgs. n. 99/2004, deve ritenersi che l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti (devoluto in primo luogo alle Regioni, salva la possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte dell'Inps) abbia carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto, così come avveniva in precedenza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n. 153/1975, anche in base alla nuova normativa la Regione è tenuta all'accertamento dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 cit. nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di poter conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora "professionale", allora "a titolo principale", essendo evidente la volontà di assicurare a coloro che già possedevano la precedente qualifica di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi, anche a seguito del riconoscimento della nuova

Ad oggi, è possibile ottenere il suddetto riconoscimento se vengo soddisfatti contemporaneamente tre requisiti, meno stringenti rispetto a quelli richiesti per l'ormai obsoleta qualifica i.a.t.p., la cui sussistenza viene accertata dalle regioni:

- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo, come previsto dalle norme dell'Unione Europea (regolamento CE n. 1257/1999);
- dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione a una società, almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricavare dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro, anche come socio o amministratore di società agricole.

Specificazione necessaria, legata ai requisiti conferenti la qualifica IAP, riguarda l'espressa esclusione di ogni tipo di pensione e di assegni ad esse equiparati, ma anche le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche o in associazioni ed enti operanti nel settore agricolo, ai fini del calcolo del reddito globale; mentre per l'imprenditore agricolo che opera nelle zone svantaggiate indicate dall'Unione Europea, i requisiti si riducono a un quarto del tempo di lavoro complessivo e un quarto del reddito globale da lavoro.

In relazione a tale qualifica, è d'uopo specificarne il carattere *non* decisivo ai fini dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività agricola, in quanto la stessa né risulta protetta né riservata e chiunque può esercitarla; ciò che conferisce invece, è l'opportunità di usufruire più gradi di agevolazioni legati all'estensione delle stesse alla piccola proprietà contadina

qualifica introdotta dal legislatore (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 31 maggio 2006 , n. 1556). *T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II Sent., 02/04/2007, n. 1055.*

(P.P.C), nello specifico:

- acquisto dei terreni in esenzione dalla imposta di registro ed ipotecaria che sono dovute in misura fissa, mentre resta dovuta la sola imposta catastale dell'uno per cento (l. n. 25/2010). Per i terreni di montagna l'esenzione riguarda anche l'imposta catastale (art. 9, Dpr 601/73);
- costruzione di fabbricati rurali senza l'assolvimento del contributo di costruzione (l. n. 10/77) e spesso in base alle norme urbanistiche possibilità di costruzione in zona agricola.
- agevolazioni fiscali quali l'esenzione da Imu sui terreni agricoli ed edificabili e fino al 2020 esenzione da Irpef sui redditi dei terreni (esenzione limitata alle persone fisiche e soci di società semplice);
- priorità nell'ottenimento dei contributi regionali o statali;
- esenzione da qualsiasi imposta sull'acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.

Tutte queste agevolazioni sono subordinate all'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Non di poco conto è l'aspetto per cui risulta possibile accedere a tutte le agevolazioni fiscali sopracitate anche se non si è ancora ottenuto il riconoscimento della qualifica IAP, purché il soggetto richiedente abbia già presentato domanda all'ufficio regionale competente, il quale ne rilascia una certificazione; dal rilascio di quest'ultima, la qualifica deve essere ottenuta all'interno di un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi, pena la decadenza degli sgravi fiscali nonché il recupero della differenza di imposta con gli interessi.

Per quanto concerne il diritto di prelazione in merito all'acquisto di terreni condotti in affitto o confinanti, questo non è stato esteso anche agli imprenditori agricoli professionali ma permane come prerogativa esclusiva dei coltivatori diretti e delle società

agricole di persone in cui almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto.

3.3 Il piccolo imprenditore agricolo: il coltivatore diretto CD

A differenza del criterio concernente l'oggetto dell'attività di impresa, che permette la distinzione fra imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale, ora è il secondo criterio, quello dimensionale, che consente all'ordinamento giuridico l'individuazione del *piccolo imprenditore*.

Questa figura giuridica è soggetta allo statuto generale dell'imprenditore sebbene risulti essere esonerato, pur esercitando *attività commerciale*, dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214 comma 3), dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali proprie dell'imprenditore commerciale (art. 2221) con conseguente utilizzo delle sole procedure da sovraindebitamento (legge n. 3 del 27/01/2012); mentre l'iscrizione al registro delle imprese funge da sola funzione di pubblicità notizia (in origine ne era escluso).

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Art. 2083 c.c.

Nella formulazione dell'articolo sopracitato, appare evidente il *criterio distintivo* che consente l'individuazione della categoria concernente le tre figure nominate all'interno dello stesso, ovvero la *prevalenza del lavoro proprio e familiare* rispetto agli altri fattori produttivi.

Dunque, ai fini dell'assoggettamento a tale categoria, è necessario verificare che:

- il piccolo imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa;

- il suo lavoro e quello familiare prevalga rispetto all'altrui lavoro ed anche rispetto al capitale investito, proprio o altrui.

Con riferimento al criterio di prevalenza del lavoro proprio o familiare rispetto agli altri fattori produttivi, è opportuno specificarne l'accezione *qualitativa-funzionale*¹³ piuttosto che quantitativa-aritmetica; in tal senso si intende e si richiede che l'apporto conferito dal piccolo imprenditore risulti preponderante all'interno del complesso produttivo, nonché caratterizzante i beni e i servizi prodotti.

Tuttavia, non esisteva la sola definizione di piccolo imprenditore come enunciata dal Codice Civile, ma anche la legge fallimentare di cui all'art. 1 comma 2, ne delineava una, la quale è stata oggetto di riforme, in particolare attraverso il d.lgs. 9/1/2006 e successivamente con il d.lgs. n. 169 12/09/2007, in quanto tale pluralità nozionistica recava non poca confusione in ambito regolamentare, da cui spesso discendevano interpretazioni contrastanti.

“Sono considerati piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile (lire quattrocentottantamila, 1973) . Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale inferiore a lire novecentomila.” Art. 1, comma 2, L. fallimentare testo originario del regio decreto n. 267 emanato il 16 marzo 1942.

Evidente è la diversità relativa al criterio di distinzione della categoria, criterio rappresentato dalla prevalenza funzionale-qualitativa all'interno del Codice Civile, mentre invece lo stesso,

¹³ G. F. CAMPOBASSO, *op. cit.*, pp. 61.

in ambito fallimentare veniva individuato in termini reddituali e di capitale investito; da qui la confusione interpretativa.

Un primo snodo della questione si è verificato con l’emanazione del d.P.R. n. 597 del 29/09/1973, a seguito del quale venne repressa l’imposta di ricchezza mobile in favore dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF; il criterio reddituale venne conseguentemente abrogato.

Per quanto concerne il criterio relativo al capitale investito, il quale doveva essere inferiore a lire novecentomila ai fini dell’esenzione dalla procedura di fallimento, lo stesso venne dichiarato incostituzionale¹⁴ poiché considerato non più idoneo a seguito della svalutazione monetaria. Di conseguenza, dell’originario testo della legge fallimentare, permaneva la sola parte in cui veniva enunciata l’incompatibilità fra piccolo imprenditore e società commerciale, ed ovviamente la definizione presente nel Codice Civile.

Ai fini della conclusione dell’iter normativo che ha portato alla riforma del diritto fallimentare del 2006, modificata con decreto correttivo del 2007, è vitale specificare la necessità giuridica di un criterio la cui verifica risultasse più agevole rispetto alla prevalenza funzionale-qualitativa enunciata dal Codice Civile.

Per tale ragione, sono stati reintrodotti specifici requisiti *quantitativo-monetari* per i quali, se congiuntamente soddisfatti, l’imprenditore commerciale non risulta soggetto a fallimento, nel dettaglio:

- aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila;*
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), *ricavi*

¹⁴ Corte Cost., 22-12-1989, n. 570, in www.iusexplorer.it.

lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

- *avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.*

Il mancato soddisfacimento di anche un solo requisito cagiona l'esposizione a fallimento per l'imprenditore commerciale ed anche per le società commerciali.

Conclusione dell'ambivalenza discendente dalla duplice definizione, fallimentare e codicistica, relativa alla definizione della figura presa in considerazione, risulta essere il riferimento alla legge fallimentare ai fini dell'esclusione da tale procedura¹⁵ ed il riferimento all'art. 2083 c.c. ai fini dell'applicazione della residuale porzione dello statuto dell'imprenditore commerciale¹⁶ (iscrizione al registro delle imprese e obbligo di tenuta delle scritture contabili).

A seguito dell'analisi in merito alla normativa di riferimento per la categoria contenente i piccoli imprenditori, è ora possibile prendere in considerazione in maniera più approfondita la figura più interessante ai fini dell'elaborato, ovvero il coltivatore

¹⁵In tale ottica risulta sempre esonerato dal fallimento di cui all'art. 2221 c.c. il piccolo imprenditore che rispetti i novelli requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. NIGRO-VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese, Le procedure concorsuali*, in *Strumenti*, 2017, pp. 67.

Dottrina contraria vuole che il fallimento sarebbe escluso per tutti i piccoli imprenditori, indipendentemente dal loro patrimonio, dal reddito e dall'ammontare dei debiti, mentre per gli altri l'assoggettabilità dipenderebbe da requisiti dimensionali. Cfr. BONFATTI-CENSONI, *Le disposizioni correttive ed integrative della riforma della legge fallimentare*, Milano, 2008, pp. 2 ss.; FERRI JR., *In tema di piccola impresa fra codice civile e legge fallimentare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, pp. 749 ss.;

Inteso in tal senso, però, l'intervento riformatore che ha espunto dall'art. 1 il riferimento ai piccoli imprenditori parrebbe privo di significato, non risultando coerente con la novità legislativa, dunque tale tesi risulta non condivisibile.

¹⁶ G. F. CAMPOBASSO, *op. cit.*, pp. 64.

diretto. La definizione codicistica dell'affittuario-coltivatore diretto posta dall' art. 1647 c.c., in correlazione con gli art. 2082, 2083 e 2135 c.c., permette di ritenere che il coltivatore diretto sia il piccolo imprenditore agricolo¹⁷ che organizza i fattori della produzione in agricoltura (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ex art. 2135 c.c.) con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia¹⁸, anche se egli abbia altre e diverse fonti di reddito, che eventualmente superino i proventi dell' attività agricola. E' però necessario che vi sia quel minimo di consistenza che rende l'attività rilevante sotto il profilo economico e con proiezione esterna, e non già un'attività destinata a soddisfare solo le esigenze dirette della propria famiglia, senza vendere i prodotti del fondo¹⁹. Si dica, inoltre, che rispetto all'imprenditore agricolo professionale, il coltivatore diretto gode attualmente di

¹⁷ Ne consegue la necessità della ricorrenza del requisito della professionalità ed abitudine nella coltivazione del fondo, da non intendere, come esclusività, ma quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, secondo i cicli agrari. *Cass. 23 gennaio 1995, n. 759*, in www.iusexplorer.it; *Cass. 4 dicembre 2000, n. 15438*, in *Dir. giur. agr.* 2000, pp. 102.

¹⁸ Per famiglia del coltivatore diretto (o famiglia coltivatrice), nozione rilevante ai fini della applicazione del criterio della prevalenza, deve intendersi l'organismo economico a base associativa che è formato da tutti quei soggetti i quali, anche a prescindere dalla comunione di tetto e di mensa, siano legati da parentela od affinità con il coltivatore diretto e risultino associati in modo continuativo e coordinato nella coltivazione del fondo, pur se in parte dediti ad altre attività. FERRUCCI, *Impresa familiare coltivatrice*, in *Riv. dir. agr.* 1997, II, pp. 46 ss.; GIUFFRIDA, *L'impresa familiare coltivatrice nel testo unico sui contratti agrari*, in *Giur. agr. it.* 1987, I, pp. 391 ss.

¹⁹ Non può, infatti, parlarsi di imprenditore agricolo, neanche nella forma del coltivatore diretto, quando la relativa attività non è svolta in forma imprenditoriale (GALLONI, *Coltivatore diretto*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, VII, pp. 679 ss.), ma si tratti di bracciante agricolo, mero lavoratore subordinato del fondo rustico. *Cass. 16 luglio 1982 n. 4179*, in www.iusexplorer.it.

un unico esclusivo privilegio (i vantaggi legati al regime della Piccola Proprietà Contadina, in passato di sola proprietà dell'operatore agricolo diretto, sono stati estesi agli imprenditori agricoli *tout court*) : quello relativo al diritto di prelazione²⁰ in caso di compravendita di terreni agricoli.

Il diritto di prelazione spetta anzitutto al coltivatore che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita. Solo se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto, il diritto andrà ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. La normativa intende quindi favorire l'acquisto dei terreni agricoli da parte di chi effettivamente li coltiva.

Risulta essere coltivatore diretto *“il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame. Art 2 legge l. 9/63 .*

Criterio speciale dunque risulta essere, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, la dedizione *diretta ed abituale* alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame congiuntamente all'impiego della forza lavoro per un tempo non inferiore a 104 giornate (art 3 L.9/63) adempiendo automaticamente al requisito specifico di 1/3 del fabbisogno

²⁰ L'art. 8 legge 590/65 disciplina la prelazione dell'affittuario coltivatore diretto. Si tratta di una prelazione con effetti reali, dal momento che l'avente diritto alla prelazione può entro un anno dalla trascrizione della vendita, riscattare il fondo dall'acquirente o da ogni su avente causa.

L'art. 7 legge 87/71 ha esteso il diritto di prelazione in esame al coltivatore diretto di terreni confinanti, purchè il terreno oggetto della vendita non sia insediato da altri coltivatori diretti (nel qual caso prevale la prelazione dell'affittuario coltivatore diretto).

lavorativo necessario per la gestione dell'azienda²¹; qualora la lavorazione del fondo necessitasse di un numero di giornate inferiore a 104, il coltivatore non potrà usufruire della qualifica e del relativo regime previdenziale INPS. In riferimento alla prevalenza, per adempiere ad essa è necessario che la fonte maggiore di reddito del soggetto in questione sia riconducibile alla coltivazione del fondo o all'allevamento e qualora il soggetto eserciti contemporaneamente più attività, andrà determinata quella prevalente, in termini di tempo occupato e reddito ricavato.

4. Conclusioni

Giunti ormai al termine del primo capitolo dell'elaborato, apparirà evidente agli occhi del lettore la vastità della fattispecie dell'imprenditore, autentico pilastro economico della dottrina giuridica italiana. La disamina effettuata attraverso metodo induttivo a partire dalla menzione dell'art. 2082 c.c. come base e successivamente l'aver toccato le origini e spiegato le evoluzioni dell'art. 2135 c.c. (*pre e post* riforma) permette un'analisi completa delle differenze tra le due macro-tipologie imprenditoriali previste dal legislatore, evidenziando le 'agevolazioni' previste per il solo imprenditore agricolo. Si è resa infatti necessaria una contestualizzazione di quest'ultima fattispecie in seguito al d.lgs. 228/2001, che, con l'aggiunta/modifica dei commi 2 e 3 dell'articolo 2135 c.c., ha di fatto certificato la crescita di un settore che da decenni richiedeva maggiore spazio nella giurisprudenza nostrana, e non di fungere principalmente da delimitatore della figura dell'imprenditore commerciale.

²¹ GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 7ed., Torino, 2010, pp. 137 ss.

CAPITOLO II – LA DISCIPLINA DELL’IMPRESA AGRICOLA

1 . Introduzione

Una volta eviscerata la disciplina codicistica relativa alle macro categorie concernenti lo statuto dell'imprenditore generale e quella più specifica relativa al solo imprenditore commerciale, con successiva rassegna dei tipici operatori agricoli, IAP e CD, la trattazione prosegue con un'analisi maggiormente approfondita della sola figura dell'imprenditore agricolo.

Oltre ad una più che ovvia dissertazione circoscritta alla recente riforma dell'articolo 2135 c.c., già ampiamente trattato nel corso del precedente capitolo, si procederà ad enucleare la maggior parte delle implicazioni strettamente connesse alla norma in questione.

In dettaglio, l'analisi di cui sotto vedrà come punto di partenza la disamina della disciplina agricola contestualizzata all'interno dell'ordinamento giuridico, con l'intento di addentrarsi successivamente nei meandri del terzo comma dell'art. 2135 c.c. inserito a seguito della riforma del d.lgs. 228/2001; al termine della stessa si prenderà in considerazione il criterio della prevalenza, da intendersi come punto di allaccio fra i due rami imprenditoriali, agricolo e commerciale.

2. L'impresa agricola

La formula "*impresa agricola*" necessita l'enucleazione di entrambi i termini che la compongono, nello specifico un sostantivo ed un aggettivo. Per far ciò si consideri il libro V del Codice Civile del 1942, intitolato "Del lavoro", ed in particolare

il Titolo II “Del lavoro nell’impresa”; al suo interno è possibile notare una triplice articolazione con i relativi argomenti cardine:

- capo I, “Dell’impresa in generale” art. 2082-2134 c.c.;
- capo II, “Dell’impresa agricola” art. 2135-2187 c.c.;
- capo III, “Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione” art. 2188-2221 c.c.

Di tale ripartizione, la consuetudine consente di costruire un triangolo il quale racchiuda al suo interno la materia oggetto di analisi, e di porre ai vertici dello stesso le tre norme cardine;

il primo vertice è rappresentato dall’art. 2082 c.c., in cui si delinea la figura dell’imprenditore, mentre ai due angoli alla base del triangolo si appongono gli art. 2135 e 2195 c.c., i quali delineano rispettivamente l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale, come già trattati in precedenza.

A differenza dell’art. 2082 c.c., che si fa portatore di una definizione (*“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” art. 2082 c.c.*), gli art. 2135 e 2195 c.c. elencano esclusivamente le attività che sostanziano l’impresa agricola e l’impresa commerciale, senza delineare le modalità di esercizio delle stesse.

Sebbene sia presente una tale lacuna normativa, sembra non vi sia dubbio, secondo il Codice Civile, che l’agricoltore di cui all’art. 2135 c.c. e il commerciante di cui all’art. 2195 c.c., ottengano la qualifica di *imprenditore* quando gli stessi coincidano formalmente con il soggetto statuito dall’art. 2082 c.c.

A seguito della precedente considerazione, appare ora in modo chiaro la ragione per cui il legislatore, nella definizione del capo II e nell’art 2135 c.c. abbia speso le parole “impresa” e “imprenditore” in riferimento all’attività agricola. Se non fosse ben chiaro al lettore, il legislatore ha usato specularmente gli stessi termini in ambito agricolo ed in ambito commerciale ai fini

di conferire un corpo geometrico alle norme che determinano le due distinte branche imprenditoriali.

Tuttavia, anche solo quantitativamente, tale forma geometrica vede il lato agricolo carente sotto il punto di vista normativo, in quanto particolarmente esigua e stringente la disciplina attinente l'impresa agricola in generale (art. 2135-2140 c.c.), quasi con funzione di delimitazione dell'area di applicazione delle norme concernenti il lato commerciale. In quest'ottica risulta formalmente fallito il tentativo di geometrismo del legislatore.

Risulta comunque evidente il collegamento degli art. 2135 e 2195 c.c. con l'art. 2082 c.c., collegamento che ha come obiettivo quello di esprimere i fini specifici dell'impresa agricola e dell'impresa commerciale, prendendo atto che la definizione delle specifiche attività di cui all'art. 2135 c.c. determina l'esclusione di tutte le altre attività economiche che siano quindi riconducibili, tramite formule generiche, all'articolo 2195 c.c.

Espressione di tale concetto è l'equazione matematica (art. 2082 – art. 2135 = art. 2195)²², per cui se si sottraggono alla definizione generale di impresa le imprese agricole, le residuali sono considerate imprese commerciali.

Da qui risulta evidente anche in termini matematici, che l'allargamento della nozione di impresa agricola conduce al restringimento di quella commerciale, come risulta evidente per tale ragione l'importanza di una specifica perimetrazione della materia agricola.

2.1 L'impresa agricola: un'impresa in senso tecnico

A seguito del d.lgs. 228/2001, il persistere di dubbi relativi alla connessione fra l'art. 2135 e l'art. 2082 c.c. risulta estinto, in quanto la nuova formulazione dell'imprenditore agricolo appare più coerente con quel soggetto che “*esercita professionalmente*

²² GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 74 ss.

un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi", e l'impresa agricola il relativo esercizio.

In tale ottica, il termine "impresa" assume un significato simile ad "attività", concedendo la possibilità di cogliere la differenza fra impresa ed azienda come definita dall'art. 2555 c.c., ovvero un "*complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*".

In ogni caso, l'impresa agricola come definita dall'attuale art. 2135 c.c. è impresa in *senso tecnico*²³, ed inoltre l'imprenditore agricolo di cui all'articolo sopracitato, appare ben distinto dalle categorie marginali aventi carattere *artigianale* assolutamente irrilevanti in termini di produzione nazionale; l'imprenditore di cui si sta trattando appare quindi come individuo che esercita una particolare attività di produzione, nello specifico quella agricola, la quale concretamente genera utilità per il mercato e di conseguenza per una massa indefinita di consumatori.

2.2. Le attività agricole essenziali

"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine." Art 2135 c.c.

²³ GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 79 ss.

Le tre attività agricole principali, citate all'interno dell'art. 2135 c.c. e menzionate nel capitolo 3.1, vengono poste sullo stesso piano, ed infatti lo svolgimento anche di una sola²⁴ di esse costituisce l'oggetto dell'impresa agricola e conferisce la qualifica di imprenditore agricolo all'operatore economico.

La prima attività definita "agricola essenziale" è relativa alla coltivazione del fondo. Innanzitutto, è necessario specificare che per *coltivazione del fondo* bisogna intendere la coltivazione delle piante e non del campo, così da poter escludere dubbi in relazione all'utilizzo di serre o altre tecniche industriali di coltivazione; siffatta specificazione va contestualizzata rispetto all'introduzione del criterio del *ciclo biologico* a seguito del d.lgs. 228/2001, in quanto il riferimento allo stesso sancisce, infatti, che l'agrarietà delle attività principali, come coltivazione della terra, silvicoltura e allevamento, prescinde dai metodi di produzione impiegati che ben possono essere metodi alternativi a quelli tradizionali che utilizzano il terreno²⁵. In modo ancora più specifico, si definisce ora l'agricoltura come *l'attenzione e la cura che un individuo pone nello svolgimento del ciclo biologico degli esseri vegetali e animali*²⁶; per inciso, è bene specificare che anche in caso di interesse verso il ciclo biologico, non nella sua interezza, ma in una parte essenziale dello stesso²⁷ (si faccia riferimento alla vivaistica, serricoltura, produzione di fiori, di semi e di radici) si giungerebbe comunque all'ottenimento della qualifica di impresa agricola.

²⁴ Conseguenza rilevante a seguito del D.lgs. 228/2001 è il venir meno della giurisprudenza per la quale, ai fini del riconoscimento di impresa agricola in relazione all'allevamento, era necessario che vi fosse la contemporanea coltivazione del fondo.

²⁵ RUSSO, *Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell'impresa agricola*, nel *Il Corriere Del Merito*, 2012, 11 pp. 1004 ss.

²⁶ GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 89.

²⁷ Intesa come tappa di "apprezzabile durata". GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 92.

Con riferimento alla serricoltura, il legame precedente alla riforma fra la suddetta qualifica ed il fondo viene completamente rotto²⁸ grazie all' inciso "possono utilizzare il fondo"; dunque ciò che rileva nella fattispecie di attività "fuori terra"²⁹, è la sussistenza o meno della possibilità di condurre la stessa anche tramite la terra, cosa che permette lo sfruttamento del regime agricolo anche da parte dell'operatore economico che svolge coltivazioni aeroponiche e idroponiche.

Ciò che scaturisce dal criterio del ciclo biologico, ai fini della qualifica agricola, è l'esclusione dalle attività definibili essenziali della raccolta di frutti naturali, di funghi, di tartufi, di bacche, di more, di mirtilli, di lamponi in quanto rientra nelle attività definibili agricole per connessione quando svolta da un imprenditore agricolo sul proprio terreno boscato con destinazione al mercato.

La seconda attività agricola definita essenziale è la selvicoltura (il termine concerne la coltivazione della selva³⁰, ulteriore conferma dell'accezione di agricoltura intesa con riferimento alle piante e non al terra in senso stretto). E' d'uopo menzionare la particolarità dell'oggetto della stessa, in quanto il bosco "produce" ambiente oltre che legno, ed infatti sebbene il d.lgs. n 227/2001 del 28 maggio sia teso alla *modernizzazione del settore forestale*, nella sostanza proietta la coltura boschiva verso la prospettiva di un'agricoltura di protezione. Basti pensare al ciclo biologico inerente al legno per comprendere i motivi della

²⁸ BUONOCORE, *Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e la eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm*, 2002, I, pp. 22; *Cass. 5 dicembre 2002, n. 1725*, in www.iusexplorer.it.

²⁹ BUONOCORE, *op. cit.*, pp 5-15, sottolinea come il riferimento alla mera possibilità di utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine comporterebbe che le attività agricole principali potrebbero svolgersi al di fuori del fondo, con tutte le conseguenti perplessità.

³⁰ Art. 2. d.lgs. 227/2001 Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.

*policy*³¹ protettiva sposata dal d.lgs. n. 227/2001; lo stesso risulta notevolmente più lungo rispetto a quello riguardante altre specie vegetali e animali, permettendo al legno, nell'arco di tempo in cui si completa, di esercitare l'altra sua funzione caratterizzante, la *produzione d'ambiente*.

Punto focale è la non alterazione di tale funzione, infatti ai fini della produzione di legno è d'obbligo l'utilizzo di tecniche per la separazione del frutto (il legno) che non facciano venir meno la capacità intrinseca di essere "capitale"; l'affittuario o l'usufruttuario del bosco ha l'obbligo di consegnare al titolare, al termine del rapporto reale o personale, suddetto capitale integrale³².

In riferimento al sopracitato decreto, è degna di nota l'esclusione dell'arboricoltura da legno ("*la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo naturale*") dalla sottospecie della selvicoltura per ricondurla all'interno dell'agricoltura in senso stretto, ovvero la coltivazione del fondo.

Con riferimento alle biomasse³³, l'orientamento comunitario è rivolto al sostegno della produzione delle stesse, ed a conferma di ciò è bene richiamare il d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla *promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili* nel mercato interno dell'elettricità ed anche il d.lgs. n. 128 del 30

³¹ Art. 6. d.lgs. 227/2001 Disciplina delle attività selvicolturali.

³² Art. 5 d.lgs. 227/2001 Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco.

³³ "*biomassa*": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; Art. 2 Direttiva 2009/28/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009.

maggio 2005, in attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla *promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti*; nella promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, i citati decreti prendono in considerazione la parte biodegradabile non solo dei rifiuti e dei residui, ma anche e soprattutto quella relativa ai prodotti provenienti dall'attività imprenditoriale agricola. Ne consegue che colui che svolge professionalmente l'attività di produzione di biomasse³⁴, sarà destinatario della qualifica di imprenditore agricolo in quanto produttore di *output* del fondo e/o del bosco. Per quanto invece concerne la produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici realizzata dall'imprenditore agricolo, questa rientra fra le attività considerate agricole per connessione, come la successiva trasformazione delle biomasse in elettricità, la quale sia destinata alla cessione³⁵ presso società di gestione della rete elettrica, di cui si tratterà successivamente. Si consideri ora la terza attività agricola definita essenziale, l'allevamento di animali.

L'art. 2135 c.c., prima che fosse riformato a seguito del d.lgs. n. 228/2001, si riferiva all'allevamento di *bestiame*, escludendo di conseguenza dal novero delle attività agricole principali

³⁴ *"L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria."* d.lgs, n. 101 art. 4, comma 13-quater 27 maggio 2005.

³⁵ *La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.* Art.1 comma 423 legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

l'allevamento dei cosiddetti animali di bassa corte, rientrando invero all'interno delle attività considerate agricole per connessione qualora fossero stati nutriti tramite prodotti di scarto derivanti dalla coltivazione del fondo. Tuttavia, l'industrializzazione delle tecniche di trasporto e di concimazione, la quale ha provocato la dissoluzione del legame fra allevamento e fondo, in concomitanza con lo sviluppo di allevamenti in capannoni ed in batteria di considerevoli dimensione, hanno determinato l'abdicazione del termine "bestiame" in favore della categoria più ampia e generale di "animali"³⁶. Tale cambiamento semantico ha determinato un'accezione di allevamento, considerato attività agricola essenziale, non solo come tradizionalmente inteso ovvero volto all'ottenimento di prodotti tipicamente agricoli, quali carne, latte, lana e animali da lavoro, ma anche comprensivo di *animali da cortile*, di *cavalli da corsa* o di *animali da pelliccia* e persino di *apicoltura* (art. 2, legge 24-12-2004, n 313).

A seguito dell'ampliamento della categoria di riferimento sorge la necessità di determinare i criteri circoscriventi l'attività di allevamento; questa risulta essere agricola essenziale, come agevolmente ricavabile dalla recente formulazione dell'articolo 2135 c.c., quando viene effettuata la cura e lo sviluppo del ciclo biologico dell'animale o di almeno una fase del ciclo stesso³⁷.

³⁶ In merito alla tipologia di animale oggetto di allevamento, ci furono tesi contrastanti nella dottrina agraristica, in particolare le due correnti erano inerenti, la prima, all'inclusione di qualsivoglia animale e la seconda all'inclusione dei soli animali un tempo allevati sul fondo. Risulta essere quest'ultima la tesi condivisa dal riformato articolo 2135 c.c. tramite la formula "attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale" ma che "utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine". Cfr. GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 102.

³⁷ In relazione al *ciclo biologico* si tenga presente la recente giurisprudenza in materia di *allevamento di animali carnivori* (come gatti, visoni, volpi, nonché scimmie, coccodrilli, pitoni; COSTATO, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2001, pp. 100 ss) e la conseguente esclusione dal novero delle attività

Tale criterio è applicabile anche attraverso l'utilizzo di *acque dolci, salmastre o marine*, in riferimento all'attività di allevamento di pesci, mitili, ostriche, molluschi e crostacei, definita *acquicoltura*. Ne consegue che l'acquicoltore viene giuridicamente considerato imprenditore agricolo, dal momento che soddisfa a pieno titolo il criterio relativo al ciclo biologico, che nella fattispecie consiste nella cura di organismi acquatici.

Per quanto concerne l'attività di commercio di animali, intesa come acquisto all'ingrosso volto alla rivendita, questa non cambia la propria natura anche a seguito della riforma del 2001; resta comunque attività commerciale³⁸.

Da ultimo, si prendano in considerazione le attività che vengono equiparate alle attività considerate agricole, ovvero la *pesca* e la *caccia*.

L'art. 2 d.lgs. n. 226/2001, definiva in questo modo l'imprenditore ittico:

1. E' imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti

di allevamento riconducibili all'attività agricola intesa come essenziale (Tribunale Reggio Emilia Sez. II, 06/02/2019) rientrandovi, invece, l'allevamento di equini ex art. 9 d.P.R. 30 aprile 1998, n. 173 (Cass. 11 aprile 1990, n. 3059, in Riv. dir. agr. 1991, II, pp. 360).

³⁸ Costituisce attività commerciale l'acquisto di bestiame allo scopo di rivenderlo, quando le operazioni di ricovero, alimentazione e cura abbiano carattere accessorio rispetto al fine della rivendita (Cass., 7-3-1992, n. 2767, in Fall., 1992, 783; Cass., 19-9-2000, n. 12410) dovendosi escludere che in tal caso si è in presenza di attività diretta alla cura e allo sviluppo di una fase necessaria del ciclo biologico (AULETTA-SALANITRO, *Diritto commerciale*, 2008, pp. 8 ss.); ancora Trib. Modena 29 agosto 2001, va qualificata come commerciale e non agricola l'attività di allevamento in batteria di pollame, quando il fondo è assolutamente strumentale all'impresa commerciale di allevamento stesso; *contra* BONFANTE-COTTINO, *op. cit.*, pp. 477, che considerano allevatori di animali anche coloro i quali, dedicandosi al foraggiamento temporaneo dei capi in stalle, praticano commercio all'ingrosso di bestiame.

marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

3. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

4. Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni (Art. 2 d.lgs. n 226/2001).

Per completezza si è citato l'art. 2 del suddetto decreto in modo da poter evidenziare, nello specifico al comma tre, l'equiparazione ai fini giuridici dell'imprenditore ittico nei confronti dell'imprenditore agricolo. L'articolo due del sopracitato decreto legislativo è stato poi sostituito dall'art. 4 d.lgs. n 4 del 9/01/2012, che così recita:

“E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153³⁹, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale⁴⁰ di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse”. Art. 4 d.lgs. 9/1/2012.

³⁹Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca. Art. 4 d.lgs. 26/05/2004 n 153.

⁴⁰La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla

trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Art. 2 d.lgs. n 4 9/1/2012.

Tratto caratteristico dell'attività di pesca è l'essere svincolata dal criterio concernente la cura e lo sviluppo del ciclo biologico; in merito a ciò, si tenga presente che si è dinanzi ad una mera equiparazione rilevante, in termini di applicazione di disciplina giuridica, e non di identità, cosa che si ravvisa anche nella presenza di attività connesse alla pesca, tratto tipico dell'imprenditore agricolo relativamente alle attività considerate agricole per connessione.

3. L'impresa agricola per connessione

Enucleati i primi due commi dell'articolo 2135 c.c., è possibile concentrare l'oggetto dell'analisi esclusivamente sul terzo comma, il quale risulta essere l'integrazione di maggior rilievo apportata dal decreto legislativo n. 228 del 2001. Rispetto alla obsoleta formulazione del suddetto articolo, che considerava connesse *“le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”*, la nuova versione integra un terzo comma, il quale si addentra nella descrizione di quelle attività produttive, le quali non sono considerate propriamente agricole, ma essendo proiettate nell'ottica del ciclo biologico agrario, perdono la loro originale connotazione per assumere quella agricola.

3.1 Le attività agricole per connessione

Primo concetto attinente alle suddette attività è ravvisabile nell'aggettivo che le caratterizza, ovvero il termine “connesse”. Esse vengono sottoposte alla disciplina agricola in virtù di un legame che intercorre tra le stesse ed un'altra attività, certamente agricola essenziale. E' evidente dunque che la forte correlazione intercorre fra due attività che si differenziano fra di loro per

essere considerate rispettivamente una *la principale* e l'altra *secondaria o accessoria* alla prima; inoltre si differenziano, oltre che per essere posizionate su due livelli di rilievo differenti, per avere *natura* diversa in quanto, come precedentemente sottolineato, le seconde non sono considerate propriamente agricole; di conseguenza in assenza di tale legame, le attività secondarie sarebbero sottoposte al regime normativo dell'impresa commerciale. Dunque, se le stesse fossero organizzate autonomamente e soddisfacessero i requisiti necessari all'ottenimento della qualifica di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c., verrebbero certamente ricomprese nelle attività di cui all'articolo 2195 c.c.

Essendo due tipologie di attività caratterizzate da diversa preminenza ai fini dell'impresa, ne deriva che non possono acquisire la qualifica di attività connesse le attività che vedono la loro enucleazione all'interno di una fase dell'attività considerata principale, poiché in tal caso esse resterebbero "all'interno" di quest'ultima e non sarebbero proiettate invece verso il mercato.

In relazione a ciò, si assiste alla creazione del suddetto legame quando l'attività collaterale interferisce nel processo tecnico-economico dell'attività principale con la quale si va ad integrare, grazie ad un nesso funzionale inteso come complementare, servente ed alla coincidenza del fine perseguito dall'imprenditore che svolge l'attività principale con il fine perseguito dall'attività connessa; in definitiva l'attività considerata agricola per connessione deve "servire" allo sviluppo dell'attività agricola principale.

Ai fini del raggiungimento giuridico della connessione devono essere soddisfatti due elementi indispensabili, uno di carattere *soggettivo* e l'altro di carattere *oggettivo*.

Per quanto concerne il primo, definibile attraverso il termine *unisoggettività*, questo implica che il soggetto che svolge l'attività agricola principale sia lo stesso che esercita l'attività

accessoria; tale principio è ravvisabile grazie all'inciso *“esercitate dal medesimo imprenditore agricolo”*. In relazione al secondo, il concetto può essere espresso attraverso la parola *uniazionalità*, nel senso che l'attività accessoria debba essere inserita all'interno dell'organizzazione creata per esercitare l'attività principale, con fine ultimo di *unità aziendale dell'organizzazione e di creazione di un'unica impresa*.

Enucleato il significato proprio della connessione fra le due tipologie di attività, agricola principale e commerciale accessoria, la quale perde il proprio regime normativo di riferimento per accedere a quello proprio dell'agricoltura in virtù della connessione, è bene effettuare un'analisi più approfondita in merito all'oggetto in esame, il terzo comma dell'articolo 2135 c.c.

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge n. 96 del 20/02/2006.” Comma 3, art. 2135 c.c.

Per iniziare è d'uopo considerare l'avverbio “comunque”, il quale crea un senso esemplificativo nonché riduttivo dell'elenco di attività che vengono menzionate nel citato articolo ed inoltre rende inequivocabile la subordinazione delle attività accessorie rispetto alle tre definite agricole essenziali; conseguenza logica è la necessaria enucleazione dei termini *“manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione”*.

Va tenuto presente, in relazione alle prime due attività di manipolazione⁴¹ e conservazione⁴², che queste possiedono carattere commerciale e sono proiettate verso il mercato; pacifico quindi risulta essere, a seguito dell'ultima affermazione, che non rientrano nella manipolazione e nella conservazione, come così intese, la separazione dei chicchi di grano dalla spiga o del mais dalla pannocchia, l'eliminazione del riccio dalle castagne o del mallo dalle noci né la conservazione del mosto nei tini e del vino nelle botti, proprio perché queste attività sono ricomprese e si inseriscono nell'attività agricola principale di coltivazione⁴³, risultando prive di rilevanza propria nei confronti di terzi. In aggiunta, queste avranno effettivo significato quando abbiano come oggetto della conservazione e della manipolazione, prodotti agricoli altrui, acquistati appunto per essere conservati e manipolati con prodotti prevalentemente propri, ed inoltre abbiano come fine l'immissione dell'”output” nel mercato.

Invece, per quanto concerne la trasformazione, essa si manifesta a seguito della modifica della forma o della consistenza del prodotto agricolo naturale, definito bene *strumentale*, con

⁴¹ La “manipolazione” è una specificazione dell'attività di trasformazione. E' considerata come l'insieme delle operazioni occorrenti per la preparazione di un prodotto formato da diversi ingredienti. La manipolazione può avere ad oggetto prodotti alimentari, vegetali ed animali e potrebbe provocare su di essi una manipolazione genetica, ossia risolversi con interventi sugli organismi viventi non più attraverso il naturale processo riproduttivo, bensì alterandone l'identità genetica. (*Corte Cost. 12 aprile 2005, n.150*).

⁴² La “conservazione” era rappresentata, anni fa, dalle tecniche di essiccazione, affumicatura e dalla salatura; oggi, il progresso tecnologico e i mercati internazionali hanno soppiantato la “vecchia” concezione di conservazione. Cibi in scatola, liofilizzati, precotti, avvolti in fogli di plastica, ecc. costituiscono le “nuove” tecniche di conservazione.

VECCHIONE, *L'imprenditore agricolo*, in *Edizione Scientifiche Italiane*, Napoli, 2004, pp. 115.

⁴³ GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 101 ss.

conseguente ottenimento di un altro tipo di bene, definito *finale*; casi esemplari della trasformazione quale attività agricola connessa sono l'oliva che viene trasformata in olio, l'uva che diventa vino ed il latte che viene mutato in formaggio o burro. Ancora, grazie al venir meno del criterio di *normalità* di cui all'articolo 2135 c.c. come anteriore alla riforma, oggi sono considerate trasformazioni commerciali, ma con regime normativo agricolo se compiute dall'imprenditore agricolo, le offerte di insaccati⁴⁴, porchetta e polli cotti, in quanto prodotti agricoli ottenuti dalla produzione di carni e dalla loro macellazione; risulta escluso il gelato, in quanto ottenuto dallo *yogurt* tramite un'ulteriore trasformazione, non di un bene strumentale, bensì di un bene già definito *finale*.

In merito alla commercializzazione⁴⁵, essa deve essere enucleata come attività connessa, ma strettamente collegata a quella precedente di trasformazione, in quanto se così non fosse si parlerebbe di semplice alienazione; trattasi dunque dell'alienazione di prodotti agricoli *trasformati*, intesa come il complesso delle operazioni riguardanti la messa in vendita dei prodotti agricoli attraverso l'impiego di attrezzature e impianti della stessa impresa agricola.

Esiste un filone agrarista minoritario per cui al termine "commercializzazione" viene apposto un significato più profondo rispetto all'alienazione di prodotti trasformati; più precisamente, questo concerne le modalità in cui avviene l'alienazione, invero un modo assimilabile al concetto di commerciante, il quale esercita la commercializzazione del

⁴⁴ TAR Abruzzo, sez. Pescara, 24 febbraio 1981 n. 17.

⁴⁵ Quinto comma art. 4 d.lgs. 228/2001, in materia di vendita al dettaglio di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici.

prodotto agricolo all'interno di uno stabile ed apponendo su questo segni che possano distinguerlo dagli altri suoi simili⁴⁶.

In merito, si rileva che le modalità di vendita sono perfettamente proporzionate alla quantità e qualità della produzione, nel senso che per un'azienda che svolge una produzione massiva si avrà certamente un'attività di vendita molto sviluppata ed imponente; da ciò deriva la non divisibilità di tale tesi⁴⁷.

Ultima attività relativa all'inciso iniziale del terzo comma dell'articolo 2135 c.c. è quella di valorizzazione⁴⁸. Quest'ultima è correlata all'attività di trasformazione e viene intesa come un'azione proiettata al mercato, di carattere commerciale, che si estrinseca nell'apposizione di un valore aggiuntivo sul prodotto agricolo. Essa si verifica ancor prima della fase di alienazione, precisamente nel corso delle *operazioni trasformatrici* (da qui il collegamento con l'attività di trasformazione), e permette di migliorare la qualità del prodotto nonché l'incremento del relativo prezzo; sono esempi di valorizzazione la presentazione di olio o vino in bottiglie regolarmente tappate ed etichettate o del miele confezionato in barattoli etichettati. L'attività connessa in esame è ravvisabile nell'acquisto e rivendita di barattoli volti a valorizzare il prodotto agricolo, vero oggetto di vendita.

In aggiunta alle attività connesse analizzate, si noti che vengono considerate tali anche *le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del*

⁴⁶ Direttiva comunitaria 34/99, 10 maggio 1999 in materia di tracciabilità.

⁴⁷ Cfr. GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 110.

⁴⁸ La "valorizzazione" si traduce nel conferimento di importanza o di valore dei prodotti della terra o dell'allevamento di animali, attraverso l'esaltazione e il riconoscimento di pregi insufficientemente considerati. Si possono valorizzare, per esempio, determinate produzioni agricole anche attraverso l'acquisizione di marchi, di brevetti, ecc. VECCHIONE, *op. cit.*, pp. 124.

territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Queste attività sono riconducibili alla *fornitura di beni e servizi*; la *ratio* della norma prevede, in considerazione della *fornitura*, che questa abbia per oggetto e i beni agricoli e i servizi, in proiezione di una prestazione complessa composta da entrambe le azioni.

Tale riflessione si ricollega alle attività *agrituristiche*, le quali venivano introdotte nell'ordinamento dalla ormai abrogata legge n. 730 del 5 dicembre 1985. La stessa è stata sostituita dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, la quale definisce le attività *agrituristiche* come “*attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.*” Art. 2 l. 20/02/2006 n. 96.

In merito a queste, per poter essere tali è necessario che contemporaneamente vengano rispettati gli elementi di unisoggettività ed uniaziendalità⁴⁹, in quanto le stesse devono essere “*esercitate dagli imprenditori agricoli*” e “*attraverso l'utilizzazione della propria azienda*”.

In merito alla sopramenzionata legge, nello specifico riferendoci all'art. 2.5, va detto che “*il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo*” con conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, per la quale all'ammontare dei redditi si applica il coefficiente di redditività del 25% (art. 7.2 l. 20/02/2006); che i locali ad uso agrituristico “*sono assimilabili*

⁴⁹ In merito al requisito dell'uniaziendalità, viene fatta eccezione con riguardo alle attività ricreative e di pratica sportiva di cui lettera d dell'art. 2.3 l. 96/2006.

a ogni effetto alle abitazioni rurali” (art. 3.3 l. 20/02/2006); che le vendite al dettaglio di propri prodotti allo stato naturale o trasformati e dei prodotti tipici locali sono soggette all’art. 4 d.lgs. 228/2001, poi integrato dall’art. 2-*quinquies* del d.l. 10 gennaio 2006 n. 2 , dunque eseguibili senza obbligo di separata comunicazione al sindaco visto che il luogo delle stesse è l’azienda; che ai fini dell’accertamento da parte delle regioni, in merito alla sussistenza dei criteri che consentono la connessione tra l’attività in questione e l’agricola principale, la quale “*deve rimanere prevalente*” affinché “*l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione*”, si considerano “*il tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività*” (art. 4.2 l. 20/02/2006) e il numero di ospiti, che se non superiore a dieci garantisce il regime agricolo (art. 4.3 l. 20/02/2006); infine, in considerazione degli alimenti e delle bevande consumate dagli ospiti, queste possono provenire da “*lavorazioni esterne*” compiute da altri al di fuori dall’azienda (art. 2.4 l. 96/2006). In merito all’ultima affermazione, la conferma ulteriore di quanto detto si ravvisa proprio nel terzo comma dell’articolo 2135 c.c. in riferimento a beni forniti “*mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda*” con specifico richiamo alle risorse extraziendali a scopo integrativo.

Inoltre, relativamente al requisito della prevalenza, in virtù del terzo comma dell’art. 23 della legge 122/2001 sull’ospitalità rurale familiare, questo viene rispettato inglobando nel computo non solo *i propri prodotti* ma anche *quelli di aziende agricole nella zona*.

Enucleata in modo rapido e conciso l’attività di agriturismo, si prendano ora in considerazione le attività di *fornitura di servizi*. Anche in riferimento a queste ultime, come per l’attività di agriturismo, debbono sussistere entrambi gli elementi di unisoggettività ed in particolare di uniaziendalità, quale

discrimen per l'assoggettamento alla disciplina agricola rispetto a quella commerciale.

Per far sì che sussista fornitura di servizi con regime di riferimento agricolo, le attrezzature impiegate devono essere prevalenti rispetto a quelle altrui, ed inoltre *normalmente* impiegate nell'attività agricola esercitata dall'operatore economico agricolo.

Considerando tale avverbio, risulta importante specificare che questo debba riferirsi alla singola azienda in questione e non alla categoria nel suo insieme, dunque sarà a discrezione del tipo di azienda agricola.

È considerata *attività connessa atipica* la produzione di energia da risorse fotovoltaiche⁵⁰ ad opera dell'imprenditore agricolo, definita tale dalla Circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate. L'attività in questione risulta disgiunta dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e di allevamento, ma collegata all'istallazione sul terreno di impianti capaci di sfruttare l'energia del sole; risulterebbe

⁵⁰ "La produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella derivante da fonti agroforestali, non richiede l'utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica. Si tratta, dunque, di un'attività connessa "atipica" in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo. Tale produzione prescinde, infatti, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali; ciò nonostante, trattandosi di attività agricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. In particolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti". *Circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate.*

dunque difficile pensare di poter ricondurre quest'ultima all'interno della disciplina agricola.

In realtà, considerando che i suddetti impianti siano installati su terreni agricoli, i quali non vengono destinati allo svolgimento dell'attività agricola primaria, ma ad uno sfruttamento diverso della terra compiuto dall'imprenditore agricolo, volto all'offerta del servizio di cessione di energia al mercato, perfettamente in linea con l'articolo 2135 c.c. in merito alla *fornitura di servizi*, quanto sopra detto risulta condivisibile. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione come produttiva di reddito agrario:

“1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.

b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

Relativamente ai limiti di potenza previsti, si è utilizzato il parametro di 200 KW in considerazione del fatto che l'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007, ha esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti con potenza nominale media annua non superiore al predetto limite; per quanto riguarda il limite di 1 MW si fa riferimento all'articolo 2, commi 144 e 145 della legge 244/2007 che sancisce detto limite come riferimento della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili". Circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate.

Come si evince il criterio discriminante in relazione al regime disciplinare è ravvisabile nella *potenza elettrica*, per chiarezza se questa risulta essere non superiore a 200 KW di potenza nominale, l'attività genererà sempre reddito agrario, ma qualora dovesse superare tale soglia, occorre che gli impianti siano realizzati su strutture già esistenti e che il volume di affari legato alla produzione agricola sia superiore a quello legato alla produzione di energia solare, e che l'imprenditore agricolo abbia riservato all'attività agricola almeno un ettaro per ogni 10 KW eccedenti i 200 KW.

Ulteriori attività considerate connesse di cui all'art. 2135 c.c. sono "*le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale*". All'interno di queste rientrano certamente le offerte di musei o di *farm shops* quando sono volti all'illustrazione della storia dell'agricoltura di una determinata zona o alla messa in vendita di oggetti o strutture in legno.

Risulta utile approfondire le attività volte alla *valorizzazione del territorio* poiché l'agricoltura da sè produce beni materiali, ma anche e soprattutto risorse naturali, definite *esternalità positive*. Queste ultime, essendo generate e dalla natura e dall'esercizio dell'uomo su di essa, dunque modificabili dalla gestione tecnico-economica dei campi e delle foreste, risultano interessanti in un'ottica di conversione ai fini di un loro utilizzo produttivo, sottraendole dall'accezione di mere risorse in libero accesso. In

merito a ciò, si inserisce il contesto di iniziative europee volto ad istituire “misure agro-ambientali”, in virtù delle quali gli imprenditori agricoli possono stipulare accordi con le pubbliche autorità preposte alla tutela del territorio aventi ad oggetto *pagamenti agroambientali, pagamenti per il benessere degli animali, pagamenti per interventi silvoambientali*, rispettivamente art. 39, 40 e 47 del reg. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

In relazione ai suddetti pagamenti, essi hanno come controprestazioni certamente *servizi diretti alla valorizzazione del territorio*⁵¹.

3.2. Il criterio della prevalenza

Ai fini della sussistenza del legame di connessione fra le attività connesse appena enucleate e l'attività agricola principale, con il conseguente assoggettamento alla disciplina agricola, il *discrimen*⁵² è ravvisabile nel criterio della prevalenza.

In passato, la normativa che regolamentava la stessa corrispondeva all'art. 29 d.P.R. 917/1986, sostituito dall'attuale articolo 32 TUIR, in cui si prevedeva che le “*attività che , ancorchè non svolte sul terreno, (rientrano) nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che (avevano) per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso*” e di conseguenza

⁵¹ Cfr. GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 127 ss.

⁵² L'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo non può ritenersi incondizionato: infatti, lo stesso viene meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o *quando le attività connesse di cui all'art. 2135 cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura*. Cass. Civ. Sez. I, 08/08/2016, n. 16614, in www.iusexplorer.it.

poteva indurre a ritenere che l'unico criterio che consentisse il calcolo della prevalenza fosse quello dell'omogeneità dei prodotti⁵³.

Invero, a seguito della legge finanziaria del 2004, legge 24 dicembre 2003 n. 350, la quale ha sostituito la lettera c dell'art. 32 del d.P.R. 917/1986 vara invece un regime che si basa, non solo sul generico requisito della prevalenza, ma anche su un elenco di beni individuati dal governo, eliminando la necessità di evidenziare quali possano essere i parametri su cui verificare la prevalenza stessa; in relazione a ciò, si precisa che se i prodotti ottenuti prevalentemente dall'imprenditore agricolo *individuale* rientrano nel suddetto elenco, allora il reddito derivante dall'attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione risulta compreso nel reddito agrario; in caso contrario, il relativo reddito viene calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività del 15% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA; in ultimo, se i prodotti ottenuti non risultano essere prevalenti, verrà applicata sulle attività sopramenzionate la tassazione ordinaria calcolando la differenza fra i costi ed i ricavi.

Si evidenzia che all'interno dell'elenco biennale dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004 e dell'11 luglio 2007⁵⁴ vengono elencati i beni oggetto delle attività connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c.; da questa enumerazione sembrerebbe che la misura idonea a saggiare la prevalenza sia individuata nella quantità di *prodotti omogenei*, e ne consegue che non risulta essere attività agricola connessa la vendita di prodotti altrui che non hanno avuto

⁵³ Cfr. GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 113 ss.

⁵⁴ “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi”. *Decreto 11 luglio 2007, Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

un'integrazione con quelli ottenuti in azienda, così sottraendo alla disciplina agricola la mera attività di commercializzazione di beni, non omogenei a quelli derivanti dall'attività di impresa propria, acquistati da terzi.

Stante quanto detto, è necessario prendere in considerazione la circolare 44/E del 15 novembre 2004 dell'Agenzia delle entrate, la quale in relazione all'utilizzo dei prodotti altrui nel solo momento della manipolazione e trasformazione statuisce che questo rileva fiscalmente se risponde a *“un miglioramento della gamma dei prodotti complessivamente offerti dall'impresa agricola, semprechè i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo.”* In altre parole, acclarato è che la sola vendita di prodotti altrui disomogenei non prevalenti, in assenza di manipolazione o trasformazione, risulta riconducibile al reddito di impresa.

Il comma 423, articolo 1, della legge finanziaria del 2006, poi sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in tema di *“produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo”* recita:

“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

In merito a ciò, l'Agenzia delle entrate attraverso la circolare 32/E del 6 luglio 2009⁵⁵ reputa soddisfatto il requisito della prevalenza, rispetto alle fonti agroforestali ottenute dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali, misurato in termini *quantitativi* se vi è sicura omogeneità dei prodotti; invece, in caso di prodotti aventi natura diversa, invero risulta soddisfatto con riferimento al valore degli stessi ed infine per i residui zootecnici viene comparato il processo di produzione di energia “a valle” svolto dall'imprenditore agricolo con la quantità di prodotto acquistata da terzi.

4. Conclusioni

Si termina così la minuziosa disamina effettuata nei confronti dell'art. 2135 c.c., toccato nella sua interezza per i sommi capi di attività agricole essenziali, attività considerate agricole per connessione nonché i criteri che devono sussistere ai fini dell'assoggettamento al regime favorevole agricolo. A chiosa di

⁵⁵ In linea generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi (cfr. circolari 14 maggio 2002 n. 44 e 15 novembre 2004 n. 44). Laddove non è possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi. Agenzia delle entrate, Circolare 32/E del 6 luglio 2009.

tale rassegna si è posta l'attenzione sulla seconda metà del terzo comma, concernente la *fornitura di servizi* quale attività connessa. Questa risulta essere il punto di tangenza con la materia energetica connessa al comparto agricolo, oggetto del terzo ed ultimo capitolo.

Capitolo III - L'IMPRESA AGRO-ENERGETICA

1. Introduzione

Il capitolo conclusivo del seguente elaborato mette in luce la modernizzazione e lo sviluppo che la disciplina agricola ha subito sin dai primi anni del XXI secolo. Per proseguire il cammino in tale prospettiva, è d'uopo fare un'analisi del contesto normativo europeo in materia di politica energetica, in modo da conferire una solida base giuridica, per poi sfociare nelle specifiche attività di *produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali*.. Si prenderanno in considerazione i profili civilistici e fiscali attuati nel processo di armonizzazione comunitaria, nonché gli incentivi che ne derivano.

2. Il mercato agroenergetico europeo

Il settore delle energie rinnovabili ha subito negli scorsi trent'anni una concreta e profonda evoluzione sotto il piano legislativo e nazionale e sovranazionale, la quale ha interessato *in primis* gli stati membri dell'eurozona. La conseguente politica in materia, adottata dall'Unione Europea, è stata mossa da

interessi di vario genere legati a svariati ambiti, taluni certamente di stampo economico-produttivo, come la volontà di instaurare un solido mercato europeo dell'energia che ha reso necessario un intervento riformante ed incentivante nel comparto agricolo in relazione allo sviluppo tecnologico-industriale e le sue implicazioni nel settore agroenergetico, ma anche di ordine paesaggistico nonché in materia di riduzione di consumi energetici, di indipendenza dall'approvvigionamento di carburanti fossili e in ottica di riduzione di emissioni di gas serra. Appare dunque necessario prendere in considerazione le direttive e le normative che hanno sostanziato suddette politiche all'interno di un contesto giuridico in continua evoluzione ed anche i motivi che le hanno rese necessarie.

2.1 Il contesto agro-energetico nell'Unione Europea

Un punto di partenza, che dà impulso all'evoluzione ed all'articolazione dell'impianto normativo di riferimento, certamente legato al settore economico, può essere individuato nella crisi energetica degli anni settanta in correlazione alla crisi petrolifera del 1973 scaturita dalla guerra del Kippur. Ciò che emerse all'interno dell'eurozona fu l'impellente necessità di una cooperazione tra stati membri ai fini dell'instaurazione di un mercato interno dell'energia. A tal proposito, emerse il concetto di *energy security*⁵⁶, intesa come *“la necessità di rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli”* proprio per l'aumento del prezzo dei barili di petrolio che conseguentemente ha cagionato la crisi energetica occidentale. Ragionevolmente i

⁵⁶ YERGIN, *Ensuring Energy Security, Foreign Affairs*, 2006, pp. 70, *“The availability of sufficient supplies at affordable prices”*.

paesi aderenti alla CECA⁵⁷ dovettero istituire delle misure di cooperazione in materia energetica, e lo fecero attraverso la Risoluzione del Consiglio Europeo del 17 settembre 1974⁵⁸.

Tuttavia, tale intervento risulta essere stato solo un primo passo, definito un “inizio umile”⁵⁹, che per trovare concreta applicazione legislativa dovette attendere la spinta della Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC⁶⁰) di Rio de Janeiro del 1992 nonché il

⁵⁷ Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; organizzazione intergovernativa costituita il 25 luglio 1952.

⁵⁸ “Adotta (il Consiglio) i seguenti orientamenti:

a) per quanto riguarda la domanda di energia: la diminuzione del tasso di incremento del consumo interno attraverso razionali misure di utilizzazione e di economia dell'energia, senza che ciò comprometta gli obiettivi di sviluppo economico e sociale;

b) per quanto riguarda l'offerta di energia: il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento ricorrendo, alle condizioni economiche il più possibile soddisfacenti:

- allo sviluppo accelerato della produzione di energia nucleare ,
- alle risorse di idrocarburi e di combustibili solidi nella Comunità,
- ad un approvvigionamento esterno diversificato e sicuro,
- ad uno sforzo di ricerca e di sviluppo tecnologico che consenta di assicurare lo sviluppo auspicato delle varie fonti di energia;

c) la considerazione dei problemi relativi alla protezione dell'ambiente, soprattutto attraverso il rispetto degli orientamenti dei programmi nazionali o comunitari in materia, sia nel settore della produzione sia in quello del consumo di energia;” *Risoluzione Del Consiglio del 17 settembre 1974 concernente una nuova strategia per la politica energetica della Comunità.*

⁵⁹ S. LANGSDORF, *EU Energy Policy: From the ECSC to the Energy Roadmap 2050 Green*, European Foundation, 2011, pp 5 ss.

⁶⁰ La convenzione quadro suddivide i paesi in due gruppi principali. Al 1 luglio 2002, erano parte alla convenzione 186 paesi; di questi, 40 paesi industrializzati sono elencati nell'allegato I della convenzione e i restanti 146 sono noti come “paesi non inclusi nell'allegato I”. I paesi inclusi nell'allegato I comprendono 24 paesi industrializzati relativamente ricchi, i membri, nel 1992, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i 15 Stati membri dell'UE e 11 paesi con economie in transizione

conseguente protocollo di Kyoto⁶¹ del 1995, in vigore dal 2005⁶² in materia di riduzione di emissioni nell'atmosfera⁶³ da parte dei singoli stati. In concomitanza di tali eventi, nel 1992 la Commissione Europea tentò di inserire, in modo fallimentare, nel Trattato di Maastricht (o Trattato sull'Unione Europea TUE) un capitolo dedicato alla politica energetica insieme al nuovo principio di *sussidiarietà*⁶⁴ di cui all'art. 5 TUE; tale tentativo si

verso un'economia di mercato, tra cui la Russia. *Memo/03/154 Bruxelles, 23 luglio 2003.*

⁶¹ Impone a tutti i firmatari di definire programmi nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra e di presentare relazioni periodiche in merito ed esorta tutti i paesi firmatari industrializzati, diversamente dai paesi in via di sviluppo, a stabilizzare, entro il 2000, le rispettive emissioni di gas serra ai livelli del 1990. L'obiettivo non è però vincolante. *Memo/03/154 Bruxelles, 23 luglio 2003.*

⁶² Entra in vigore solo nel 2005 grazie all'adesione della Russia nel 2004 in quanto, ai fini della validità, doveva essere ratificato da almeno cinquantacinque nazioni produttrici di almeno il 55% delle emissioni inquinanti (si tenga presente che la Russia ne produceva il 17,6% del totale globale).

⁶³ Ai sensi del protocollo di Kyoto, i paesi industrializzati sono tenuti a ridurre le emissioni di sei gas serra (il CO₂, il più importante, il metano, il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo) in media del 5,2% al di sotto dei livelli del 1990 durante il primo "periodo di adempimento" dal 2008 al 2012. Per i paesi in via di sviluppo non sono stati definiti obiettivi relativi alle emissioni. *Memo/03/154 Bruxelles, 23 luglio 2003.*

⁶⁴ "1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di *sussidiarietà e proporzionalità*.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di *sussidiarietà*, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli

risolse in un fallimento⁶⁵ in quanto i singoli stati erano contrari a cedere la loro sovranità in materia energetica nei confronti della comunità europea. Per il raggiungimento di un vero e concreto successo dell'azione comunitaria, bisogna attendere il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, il quale si propone come portatore di diverse novità fondamentali; abolisce i *tre pilastri*⁶⁶ istituiti dal Trattato di Maastricht, ripartisce le competenze⁶⁷ fra stati membri e Unione Europea, rafforza il

Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.” Art. 5 (ex articolo 5 del TCE) TUE.

⁶⁵ Nel concreto, il tentativo di cessione alla competenza comunitaria del comparto energetico nazionale fu un fallimento, ma secondo S. QUADRI, in *L'evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore delle energia rinnovabile*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* 2011, pp 839, si assiste ad una iniziale cristallizzazione dei poteri della comunità in ambito energetico nonché ad una forte integrazione tra politica energetica e politica ambientale.

⁶⁶ Metodo di divisione delle politiche europee ripartito in tre aree, la prima riguardava il mercato comune europeo, la seconda la politica estera e la sicurezza comune ed infine la terza la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

⁶⁷ L'art. 4 del Trattato di Lisbona, come sotto riportato, effettua la ripartizione delle competenze affidate all'Unione in concorrenza con gli stati membri; si noti la lettera *i* al punto due del detto articolo, in cui si conferisce la competenza in ambito energetico:

principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali. Con specifico riferimento al comparto energetico, l'art. 194, titolo XXI, del TFUE si propone di esporre gli obiettivi della politica energetica comune racchiudendoli in quattro punti fondamentali:

- a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia;*
- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione;*
- c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;*

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

- a) mercato interno;*
 - b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;*
 - c) coesione economica, sociale e territoriale;*
 - d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;*
 - e) ambiente;*
 - f) protezione dei consumatori;*
 - g) trasporti;*
 - h) reti transeuropee;*
 - i) energia;*
- IT 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/51*
- j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;*
 - k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.*

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Art. 4 TFUE.

d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

Enunciati gli impegni che l'Unione Europea si proponeva di raggiungere, la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili* definisce come strategia ottimale, per il rispetto ed il conseguimento degli stessi nel periodo successivo al 2012, un maggiore ricorso alle energie da fonti rinnovabili nonché un efficientamento del comparto relativo alle agroenergie, in quanto in grado di creare effetti positivi dal punto di vista occupazionale, di diversificazione dei redditi agricoli e contemporaneamente di fornire energia e ridurre le emissioni nell'atmosfera. Tale intento si sostanzia nel *pacchetto clima ed energia*, ovvero un insieme di disposizioni complementari volte a garantire il raggiungimento, da parte dell'Unione europea, degli ambiziosi obiettivi vincolanti climatici ed energetici fissati per il 2020; nello specifico ridurre le emissioni di gas serra del 20%, aumentare fino al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico.

In tale prospettiva la direttiva prevede che ogni singolo stato membro ha l'obbligo di redigere un piano di azione nazionale per delineare le strategie attraverso cui raggiungere la quota obiettivo di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento fissata per il 2020. Nel fare ciò l'Unione Europea, a buon pensare, ha ritenuto corretto effettuare delle discriminazioni tra gli stati membri proprio per le differenze che caratterizzano i rispettivi comparti energetici (questo tranne che per la quota di energia da fonti rinnovabili concernente il settore dei trasporti, per la quale è stata scelta la soglia minima del 10% di impiego rinnovabile per assicurare uniformità dei requisiti applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità)⁶⁸; all'Italia è stata assegnata

⁶⁸ M. ALBANESE, *L'impresa agroenergetica; il quadro istituzionale, gli strumenti e gli incentivi*, Torino, 2013, pp 4 .

la quota del 17% di fonti rinnovabili da confrontare con il consumo finale lordo di energia entro il 2020. Si tenga presente che la comunità europea ha previsto dei meccanismi di aiuti e di cooperazione, menzionati nella direttiva, grazie ai quali è prevista la possibilità di scambio delle quote di emissione di gas serra (UE-ETS, *European Union Emission Trading Scheme*) per poterle così ridurre, la possibilità di ripartizione degli sforzi per la riduzione delle emissioni (*Effort sharing extra EU-ETS*) relative ai settori che non rientrano nell'ETS ed infine la promozione del meccanismo chiamato *Carbon Capture and storage* (CCS) per la riduzione delle emissioni tramite lo stoccaggio di CO₂ in serbatoi geologici; purtroppo tali meccanismi non hanno avuto molto seguito tra gli stati membri in ottica di coalizione e cooperazione, ma si è puntato sulla forza singola degli stessi, poiché non è stato creato un quadro normativo adatto alla complessità delle questioni.

A livello nazionale, l'Italia si è adeguata all'assetto normativo sopra delineato tramite la promulgazione del d.lgs. 228/2011, al quale sono seguiti diversi decreti attuativi; si tenga presente che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, il libro V della Costituzione prevede una competenza concorrente fra Stato e Regioni: nello specifico lo Stato concorre in materia di tutela ambientale e di ecosistemi, mentre le Regioni possiedono competenza esclusiva in ambito agricolo. Quanto appena detto cagiona un *corpus* normativo alquanto caotico, poco chiaro e disorganico, colmo di contraddizioni che rendono complicato orientarsi nel settore agroenergetico.

2.2 L'impresa agricola e la produzione di biomassa per il mercato

Quanto sopra enunciato descrive l'impianto di riferimento europeo in materia energetica e la conseguente applicazione di

tale settore in ambito agricolo in virtù delle vaste opportunità che da questo ne discendono; il regime di riferimento agevolato (quello agricolo), le agevolazioni tributarie, le sovvenzioni comunitarie (PAC)⁶⁹, la conseguente diversificazione dei redditi agricoli, ma soprattutto la possibilità di facile reperimento delle materie prime impiegate nel processo di produzione di energia da fonti rinnovabili con conseguente adempimento delle prerogative poste alla base di tale impianto normativo, ovvero la riduzione di gas serra nell'atmosfera che sovrasta l'eurozona. Il collegamento fra l'ambito dell'energia e la fonte di materia prima rinnovabile, la biomassa⁷⁰, porta intrinsecamente con sé il comparto agricolo verso la modernizzazione.

⁶⁹ La politica agricola comune (PAC), varata nel 1962, rappresenta uno strumento comunitario di sostegno nei confronti degli agricoltori, in quanto proprietari di un reddito, quello agricolo, che di norma risulta essere inferiore a quello commerciale di circa il 40%, nonché soggetto a condizioni meteorologiche e climatiche al di fuori dalla loro competenza. Di conseguenza la PAC si propone di:

- fornire sostegno al reddito attraverso pagamenti diretti che garantiscono la stabilità dei redditi e ricompensino gli agricoltori per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e la fornitura di beni pubblici normalmente non pagati dai mercati, come la cura dello spazio rurale;
- adottare misure di mercato per far fronte a congiunture difficili, come un improvviso calo della domanda per timori sanitari o una contrazione dei prezzi a seguito di una temporanea eccedenza di prodotti sul mercato;
- mettere in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone rurali.

La base giuridica della PAC è stabilita dal TFUE e ripartita in quattro regolamenti:

- norme per i pagamenti diretti agli agricoltori (regolamento UE n. 1307/2013);
- un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento UE n. 1308/2013);
- sostegno allo sviluppo rurale (regolamento UE n. 1305/2013);
- finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune (regolamento UE n. 1306/2013).

⁷⁰ Vedi nota 33 a pagina 33 per la definizione di biomassa.

Nella pratica, l'agricoltore che funge da fornitore di materie prima all'interno della filiera agro-energetica può essere diviso tra due tipologie di attività: una di produzione di colture specificamente dedicate a scopi energetici e l'altra di recupero e utilizzo di rifiuti e residui provenienti dalle attività agricole principali e quelle ad esse connesse di trasformazione del prodotto agricolo⁷¹, entrambe con diverse problematiche relativamente al corpo normativo di riferimento.

Si prosegue la trattazione con riferimento alla prima tipologia di attività, ed in merito si definisce subito il regime commerciale o agricolo di riferimento; questo è agricolo.

Per avvalorare quanto detto, si prenda in considerazione l'art. 4 d.lgs. 101/2005, il quale ha provveduto ad integrare l'art. 14 d.lgs. 99/2004 aggiungendo il comma 13-*quarter* come così riportato:

“L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.” Art. 4, comma 13-*quater* d.lgs. 101/2005.

Con riferimento al comma in questione, potrebbe sembrare che tale attività, “di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse”, sia riconducibile all'attività agricola principale di coltivazione del fondo, solo se svolta da un imprenditore che risulta essere

⁷¹ M. ALBANESE, *op. cit.*, pp. 12.

già agricolo⁷² e quindi che svolga già una delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., e dunque non in grado di per se di generare reddito agrario in quanto la destinazione del prodotto non risulta essere alimentare; tale attività dunque sarebbe solo assimilata⁷³ a quella di coltivazione del fondo di cui all'art. 2135 c.c. Tuttavia tale impostazione non può essere condivisa in virtù dell'unico requisito, quello del criterio del ciclo biologico, quale garante di agrarietà dell'attività, ed in aggiunta per il venir meno della rilevanza della destinazione dell'*output* prodotto; come detto in precedenza, l'attività diretta alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di energia viene qualificata come agricola ai sensi dell'art. 2135, comma 2 c.c. dunque produttiva di reddito agrario e conferente la qualifica di imprenditore agricolo.

Ulteriore precisazione, in merito all'attività agricola consistente *nella cura e nello sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale, potenzialmente destinato alla produzione di biomassa*, va fatta in relazione alla comprensione della stessa nei due regimi normativi distinti della selvicoltura e della coltivazione del fondo. In questo frangente risulta rilevante il criterio della destinazione dei prodotti (che ai fini dell'assoggettamento al regime agricolo risulta invece irrilevante); tale attività viene inquadrata all'interno del novero appartenente all'arboricoltura da legno come definita dall'art. 2, comma 5 d.lgs. 227/2001⁷⁴ e perciò esclusa dal regime proprio

⁷²A favore si veda FERRARA, *Impresa agricola e produzione di energia*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2008, pp. 35.; contro tale impostazione invece LATTANZI, *Agricoltura ed energia. L'impresa agricola nella filiera agroenergetica*, 2008, pp. 191 ss.

⁷³PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in *Trattato di diritto agrario, II, Il diritto agro ambientale*, Milano, 2011 pp. 249.

⁷⁴ “Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.” Art. 2, comma 5,

della selvicoltura appunto per la destinazione che l'imprenditore si propone di apporre al prodotto (legno e biomassa) cioè la produzione massiva, la quale prevede modalità di esercizio effettivamente diverse da quelle previste per la "cura del bosco"⁷⁵. Da ciò ne deriva che l'arboricoltura da legno, così come intesa e ricompresa nell'attività agricola di coltivazione del fondo, non è soggetta al regime previsto per la selvicoltura e dunque viene esclusa dall'ambito degli incentivi economici previsti in favore di quest'ultima⁷⁶ e dalla necessità, al momento del taglio degli alberi, di ricorrere all'autorizzazione paesaggistica⁷⁷.

3. L'imprenditore agricolo ed il settore energetico

Al fine di poter correttamente inquadrare l'attività imprenditoriale agro-energetica, è breve tenere a mente lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'Unione europea e negli Stati Membri che nell'ultimo decennio ha visto l'implementazione di politiche di forte incentivazione della produzione di energia rinnovabile di origine agricola (c.d. settore agro-energetico), si ricordi il "Pacchetto Clima-Energia" approvato dall'UE nel 2008 (Direttiva europea 2009/28/CE).

Tale approccio ha favorito l'introduzione di meccanismi di incentivazione, demandati alla normativa degli Stati membri, che ha generato un insieme complesso e diversificato - e in alcuni casi disordinato - di norme e regolamentazioni, con forti differenze tra gli stessi Stati, che hanno provocato effetti secondari rilevanti, come l'aumento dei prezzi delle *commodity*

d.lgs. 227/2011

⁷⁵ M. ALBANESE, *op. cit.*, pp. 19.

⁷⁶ BOLOGNINI, *Il bosco e la disciplina forestale*, in *Trattato di diritto agrario*, vol. II, *Il diritto agro ambientale*, Torino, 2011, pp. 129.

⁷⁷ GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 94.

agricole e le modificazioni degli ordinamenti agricoli soprattutto nei territori più vocati alle produzioni agro-energetiche.

Su tali basi le agroenergie sono viste da una parte come una necessità per la sostenibilità del modello produttivo europeo, dall'altra, come un'opportunità per favorire la multifunzionalità dell'agricoltura.

In secondo luogo, le agroenergie costituiscono per gli agricoltori una possibilità di integrazione del reddito agricolo attraverso una diversificazione delle attività produttive, soprattutto nei periodi di stagnazione dei prezzi delle *commodity* agricole.

È chiaro come la produzione di energia rinnovabile da fonti agricole sia un processo piuttosto articolato, sia perché le materie prime che si possono utilizzare sono molteplici per origine e per tipologia (colture erbacee, biomasse legnose, sottoprodotti, effluenti zootecnici), sia perché le tecniche di trasformazione di queste materie prime sono costituite da una pluralità di processi fisici, chimici e biologici.

Nell'ultimo decennio le imprese agricole, per sfruttare le opportunità offerte dal settore delle agroenergie, hanno provveduto a convertire le biomasse in energia attraverso differenti tecnologie di conversione termotecnica oppure tramite la conversione biologica (fermentazione e digestione) per ottenere etanolo o gas combustibile.

Per contestualizzare localmente il peso specifico raggiunto dal settore agroenergetico, si evidenzia come la Regione Lombardia, con delibera di giunta regionale del 7 agosto 2009, n. 12085, adottata a norma del decreto legislativo 228/2001 "*orientamento e modernizzazione del settore agricolo*" art.13⁷⁸, abbia

⁷⁸1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

approvato la formazione di un distretto unico lombardo per la filiera energetica, sistema produttivo di comparto caratterizzato da elevata specializzazione e da una forte integrazione di filiera tra le imprese. Il distretto agro-energetico è pur esso un distretto agricolo in considerazione che la produzione di energia è considerata attività agricola per connessione se svolta da imprese agricole.

A tal proposito, si esaminerà il contesto di specifico riferimento alla fattispecie agricola per connessione dell'attività di *produzione e cessione* di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

3.1 L'impresa agro-energetica: profili civilistici e fiscali

Per quanto concerne l'inquadramento giuridico dell'attività appena menzionata, si cita l'art. 1, comma 423 della legge

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari. Art. 13 d.lgs. 228/2001 Distretti rurali e agroalimentari di qualità.

finanziaria 2006⁷⁹, n. 266 del 23 dicembre 2005 che in materia così dispone:

“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Tale norma, quindi, ha qualificato anche le attività agro-energetiche tra le attività connesse a quelle agricole, codificando il reddito da tale cessione quale agricolo e valorizzando il ruolo che l’impresa agricola può avere nelle politiche energetiche grazie alla messa in atto di una nuova frontiera della multifunzionalità⁸⁰.

Dal tenore letterale della norma in parola appare evidente come, anche nelle nuove fattispecie elencate, benché la connessione sia stabilita *ope legis*, devono essere rispettate le condizioni di prevalenza e di esercizio da parte dello stesso imprenditore agricolo, previste per le attività tradizionalmente connesse in agricoltura di cui al novellato disposto dell’art. 2135 c.c. In merito alla connessione, come esposto approfonditamente nel capitolo II, paragrafo 3.1, si ricorda che ai fini della sua sussistenza devono sussistere i requisiti di *uniazionalità* ed

⁷⁹ L’art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2006)” è stato modificato dapprima dell’art. 2-quater, comma 11 del d.l. 10/06 e, successivamente, dall’art. 1, comma 369 della legge finanziaria 2007, n.296 del 27 dicembre 2006).

⁸⁰PAOLONI , *L’impresa Agricola Nella Transizione*, in *Riv. Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2011, pp. 25 ss.

*unisoggettività*⁸¹, rispettivamente parte oggettiva e parte soggettiva della stessa. In linea di principio la condizione dell'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da parte dello stesso imprenditore che svolge l'attività agricola principale è soddisfatta se nella produzione di energia vengono impiegate attrezzature e risorse dell'impresa. Questo utilizzo di attrezzature e risorse deve essere *prevalente* e di *normale* impiego all'interno dello svolgimento dell'attività⁸² ai sensi dell'art. 2135 c.c.

È d'uopo, in questo frangente, menzionare la Circolare 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale concede una definizione⁸³ delle attività dirette alla produzione e cessione di “energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, carburanti ottenuti da produzioni

⁸¹ CAMPOBASSO, *op cit.* pp. 52 ss.; M. ALBANESE, *op. cit.*, pp. 27 ss.

⁸² Tale attività rientrerebbe fra quelle di *fornitura di beni e servizi* trattate nel capitolo 3.1., sul punto LATTANZI, *op. cit.*, pp. 255 ss.; FERRARA, *op. cit.*, pp. 38 ss.; GERMANÒ, *op. cit.*, pp. 123 ss.; PAOLONI, *op. cit.*, pp. 252 ss.

⁸³ - per fonti “rinnovabili agroforestali” s'intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a);

- per fonti “fotovoltaiche”: s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica ;

- per “carburanti derivanti da produzioni vegetali”: s'intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. d.lgs. 30 maggio 2005, n. 128 Allegato I, articolo 2, comma 2);

- per “prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli”: s'intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde)”. *Circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate.*

vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo” ed inoltre delinea le modalità di soddisfacimento del criterio della prevalenza⁸⁴. La stessa circolare attua una distinzione fra attività di *produzione e cessione* di energia da fonte agroforestale e da fonte fotovoltaica in quanto a quest’ultima “*non richiede l’utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti*⁸⁵ (*pannelli fotovoltaici*) *in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica*”, perciò la definisce “atipica”, e riporta i criteri⁸⁶ specifici indicati dal

⁸⁴ “Il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell’attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi (cfr. circolari 14 maggio 2002 n. 44 e 15 novembre 2004 n. 44).” *Circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate*.

⁸⁵ Questi garantiscono il collegamento necessario e comunque richiesto con il fondo, anche se sostanzialmente formale.

⁸⁶ 1. “la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola; 2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.

b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve

Ministero per le politiche agricole e forestali, con nota prot. n. 3896 del 27 luglio 2008 per l'attrazione al di sotto del reddito agricolo⁸⁷ dell'attività in questione, proprio perché povera di un collegamento diretto con il fondo agrario. In ultimo, con riferimento al menzionato requisito di *uniazionalità*, in relazione all'attività sopra citata di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche, viene delineato nel fatto che i terreni coltivati e accatastati aventi attribuzione di reddito agrario, che siano nella disponibilità dell'imprenditore agricolo,

essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola. Relativamente ai limiti di potenza previsti, si è utilizzato il parametro di 200 KW in considerazione del fatto che l'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007, ha esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti con potenza nominale media annua non superiore al predetto limite; per quanto riguarda il limite di 1 MW si fa riferimento all'articolo 2, commi 144 e 145 della legge 244/2007 che sancisce detto limite come riferimento della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili". *Circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate.*

⁸⁷ "L'art. 1, comma 423 della legge n. 296/2006, nella parte in cui dispone che l'attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e da fonte rinnovabile agroforestale costituisce attività connessa alle attività agricole principali, ai sensi dell'art. 2135, comma 3 c.c., fonte di reddito agrario, non è incompatibile con gli artt. 2, 3 e 53 Cost.; infatti, il legislatore non ha stabilito che dette attività costituiscono, tout court (dunque, indipendentemente dal rispetto dei parametri di connessione di cui al predetto art. 2135, comma 3 c.c.), attività agricole produttive di reddito determinato su base catastale. Al contrario, ha limitato tale qualificazione al solo caso in cui sia rispettato il requisito di connessione di cui al predetto comma 3: perciò, il fondo, anche quando utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, «deve comunque risultare normalmente impiegato nell'attività agricola»; ciò, in coerenza con la ratio dell'agevolazione volta a favorire l'impresa agricola, non ad alterarne la natura." Corte Cost. sentenza del 24 aprile 2015, n. 66.

siano ubicati nello stesso comune in cui si trova il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti⁸⁸.

3.2 Forme di incentivi per la produzione elettrica e termica da agricoltura

La direttiva 2009/28/CE sulla *promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* ha istituito un quadro di riferimento per la promozione dell'utilizzo di energia pulita ed ha delineato obiettivi vincolanti in termini di quota di energia rinnovabile nel consumo energetico e nel settore dei trasporti da raggiungere entro il 2020; l'ordinamento giuridico italiano ha dato attuazione a tale direttiva attraverso il d.lgs. 28/2011. Lo stesso definisce *“gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.”*

In questo paragrafo si prenderanno in considerazione le forme e le modalità attraverso le quali gli imprenditori agricoli possono percepire misure di incentivazione e di sostegno legate all'attuazione della direttiva in questione e più in generale all'attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili.

Il titolo V, all'art. 23 del d.lgs. 228/2011⁸⁹, *principi generali*, apre il primo capo relativo alla materia energetica, seguito dal

⁸⁸ M. ALBANESE, *op. cit.*, pp. 32 ss.

⁸⁹ *“Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della*

secondo capo in materia di *regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*; il terzo è relativo ai *regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica*, ed in ultimo il quarto si specifica in *regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti*.

In riferimento al terzo capo, l'art. 27⁹⁰ delinea i due strumenti attraverso cui si sostanzia la politica di incentivazione attuata, rispettivamente i *contributi a valere sulle tariffe di gas naturale*, il c.d. *conto termico*, che tratta di interventi di piccole dimensioni di cui all'art. 28, ed i *certificati bianchi* in relazione ad interventi di maggiori dimensioni, ai sensi dell'art. 29. In merito alla prima tipologia⁹¹, di cui vengono elencati i criteri necessari all'art. 28⁹²

produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori". Art. 23, principi generali, d.lgs. 228/2011.

⁹⁰ L'art. 27, capo III del titolo V, d.lgs. 28/2011, statuisce che *"le misure e gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati:*

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 alle condizioni e secondo le modalità ivi previste;

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a) , alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 29."

⁹¹ L'allegato II, paragrafo 1.2, d.m. del 28 dicembre 2012, stabilisce che "sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani", dunque questo è relativo i soli impianti alimentati da *biomassa prodotto o biomassa residuo*.

⁹² a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;

ai fini del suo beneficio, a seguito dell'emanazione del d.m. del 28 dicembre 2012 ha raggiunto un bacino di disponibilità che vanta un *“impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti”*⁹³ rivolto ai soli soggetti privati⁹⁴, per interventi di efficientamento energetico⁹⁵ con

b) il periodo di diritto all'incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento;

c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia prodotta o risparmiata;

d) l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;

e) Gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2.

⁹³ Art. 1, comma 4, d.m. 28 dicembre 2012.

⁹⁴ Per quanto concerne i soggetti pubblici, questi possono beneficiare di *“un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare”* ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.m. del 28 dicembre 2012; i soggetti ricompresi all'art. 3, nello specifico *“le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, comma 2”*, possono avvalersi dello strumento di finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico tramite l'intervento di una ESCO (*Energy Service Company*) come espressamente previsto dallo stesso articolo al comma 4.

⁹⁵ Gli interventi di cui si sta trattando, potenzialmente attuabili dall'imprenditore agro-energetico sono così definiti dall'art. 4, comma 2 d.m. 28 dicembre 2012:

“Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:

corrispondenza di un incentivo che permette agli stessi di rientrare dall'investimento effettuato più velocemente. Per quanto concerne le procedure di acquisizione del suddetto incentivo, di competenza del GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), si rinvia all'art. 7 d.m. del 28 dicembre 2012, in materia di *procedura di accesso agli incentivi*.

Gli interventi ammessi ed elencati nell'allegato II, paragrafo 1.2 del suddetto decreto ministeriale, comprendono in via esclusiva generatori di calore quali caldaie a biomassa di potenza termica nominale fino a 1000 KW, stufe e termo-camini a pellet, stufe e termo-camini a legna, installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, che possiedano certificazioni di conformità a norme tecniche, il rispetto di percentuali di rendimento e di limiti nel tenore delle emissioni in atmosfera e provvedano ad effettuare una manutenzione biennale obbligatoria per la durata dell'incentivo⁹⁶, che può essere di due o cinque anni, stabilita in base alla potenza stessa dei generatori.

Abbandonando il primo strumento di incentivazione di cui all'art. 28 d.lgs. 28/2011 come così trattato, si prende ora in esame il secondo rappresentato dai Certificati bianchi di cui

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idro-termica;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar *cooling*;

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.”

⁹⁶ M. ALBANESE, *op. cit.*, pp. 108.

all'art. 29 dello stesso decreto legislativo.

La politica di favore relativa ai certificati bianchi o TEE (Titoli di Efficienza Energetica) e la conseguente disciplina normativa rappresentano lo strumento principale di promozione dell'efficienza energetica per il paese italiano.

I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP)⁹⁷. In merito al suddetto articolo, si riconosce al GSE⁹⁸ l'attività di gestione del sistema di certificazione dei TEE, il quale riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione di un intervento di efficientamento energetico, rilasciato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) su specifica indicazione del GSE. Il sistema relativo a questo strumento trae significato dall'imposizione nonché obbligo in capo *“alle imprese di distribuzione di cui all'art. 9, comma 1 d.lgs. n. 79 del 19 marzo 1999”* come indicato dall'articolo in oggetto⁹⁹; vengono definiti “soggetti obbligati” i distributori di energia elettrica e gas naturale con oltre 50.000 clienti finali. Dunque i certificati possono essere scambiati e valorizzati nell'apposita piattaforma di mercato gestita dal GME attraverso contrattazioni bilaterali con i soggetti

⁹⁷ Così definiti dal GSE. www.gse.it

⁹⁸ *“E' disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi.”* Art. 29, comma 1, lettera b, d.lgs. 28/2011.

⁹⁹ *Art. 29 d.lgs. 28/2011; l'art 7 d.m. 28 dicembre 2012* prevede l'estensione del beneficio oltre che ai soggetti obbligati, anche società controllate dall'avente obbligo, società di distribuzione di energia elettrica e gas naturale non aventi in capo l'obbligo ed inoltre le ESCO e le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato.

obbligiati, al valore economico che si definisce nelle sessioni di scambio, in modo da adempiere alla quota d'obbligo di risparmio che tali soggetti devono raggiungere.

All'interno del sistema di incentivazione dei certificati bianchi, distinti fra di loro in base alla tipologia di intervento che li ha generati, si menziona quello riconosciuto per risparmi di energia ottenuti da impianti di Cogenerazione¹⁰⁰ ad Alto Rendimento (CAR). Questi possiedono un requisito degno di nota, che concerne la possibilità, ancor prima di rivolgersi al mercato, di essere ceduti al GSE al prezzo che permane per tutta la durata dell'incentivo¹⁰¹. Quest'ultima differisce in base alla creazione dell'impianto di cogenerazione, nello specifico per gli impianti operanti dopo il 7 marzo 2007 abbinati a reti di riscaldamento è di 15 anni solari, per quelli successivi al 7 marzo 2007 è di 10 anni solari, mentre quelli operanti nell'intervallo fra il 1 aprile 1999 ed il 7 marzo 2007 è di 5 anni solari¹⁰².

¹⁰⁰ Come definita dal GSE, in www.gse.it, la cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica - o meccanica - e calore. Un'unità di cogenerazione è definita ad alto rendimento se il valore del risparmio di energia primaria (PES) che ne consegue è almeno del 10% oppure, nel caso di unità di micro-cogenerazione (< 50 KWe) o piccola cogenerazione (< 1 MWe), se assume un qualunque valore positivo.

¹⁰¹ "Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di riferimento è quello vigente alla medesima data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante per tutta la durata del periodo di incentivazione." Art. 9, comma 2, d.m. 5 settembre 2011.

¹⁰² M. ALBANESE, *op. cit.*, pp. 117.

CONCLUSIONI GENERALI

Giunti ormai al termine di codesta dissertazione, appare senza alcun dubbio evidente come il concetto di imprenditore agricolo si sia ampiamente evoluto nel corso degli anni. Oggi, quando ci si riferisce all'impresa agricola, lo si fa in relazione ad una fattispecie molto più variegata e complessa, caratterizzata da una o più attività principali di produzione, ma il cui carattere agricolo dipende non più dal collegamento con il fondo ("criterio fondiario"), ma dalla sussistenza di cicli biologici vegetali e animali (criterio del ciclo biologico). Il progresso tecnologico unito alle politiche di sostenibilità ed incentivazione mosse a livello comunitario dall'Unione Europea e prontamente recepite dagli stati membri, ha permanentemente trasformato il modo di utilizzare e concepire il bene "terra" rispetto a come originariamente inteso ai tempi dell'emanazione del Codice Civile del '42. Come si evince dall'elaborato, la crescente pratica di attività di fornitura di beni o servizi quali attività accessorie ad attività agricole ha reso perfettamente logica la loro ricomprensione all'interno della medesima disciplina. A tal proposito, il lettore avrà certamente compreso come due esperienze inizialmente così diverse, come quella agricola e quella commerciale, si siano via via integrate con il tempo grazie alla spinta del processo di armonizzazione comunitario, e proprio la prima si sia distaccata dal suo iniziale ruolo negativo di delimitatore della disciplina commerciale ed abbia iniziato ad utilizzare quegli strumenti che, seppur previsti da disposizioni appartenenti allo statuto generale dell'imprenditore, sembravano essere connaturati alla sola impresa commerciale.

In quest'ottica, l'Unione Europea assume un ruolo chiave nell'incentivare correttamente lo sviluppo e l'impiego del comparto agricolo in diretta relazione con il settore energetico - in alcuni casi anche in modo forzoso (si pensi alla Circolare

dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 2009 che definisce attività connessa "atipica" quella di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche, proprio per il venire meno del collegamento con il fondo) -, promuovendo una sempre maggiore legiferazione nella materia dell'agricoltura e dei segmenti di mercato ad essa connessi.

BIBLIOGRAFIA

- M. ALABRESE, CRISTIANI E., STRAMBI G., *L'impresa agroenergetica: il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi*, Giappichelli, Torino, 2013.
- G. AULETTA, N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, XVI Edizione, 2008.
- S. BOLOGNINI, *Il bosco e la disciplina forestale*, in *Trattato di diritto agrario*, vol. II, *Il diritto agro ambientale*, Torino, 2011.
- G. BONFANTE, G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di dir. comm. diretto da Cottino*, I, Padova, 2001.
- V. BUONOCORE, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, Vol. 29, 2002.
- O. CAGNASSO, *L'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel registro delle imprese*, in *Rivista Le società*, 2002.

- G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di Diritto Commerciale. Vol. 1: Diritto dell'impresa; il sistema giuridico italiano*, 7ed., Torino, 2013.

- M. CIAN, *Manuale di diritto commerciale*, 3ed., Giappichelli, Torino, 2019.

- L. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, Giuffrè, Milano, 2001.

- G. FERRARA, *Impresa agricola e produzione di energia*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, I, 2008.

- G. FERRUCCI, *Impresa familiare coltivatrice*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 1997.

- G. GALLONI, *Coltivatore diretto*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 1960.

- A. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990.

- A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario, Trattato giuridico Sez. manuali*, 7ed., Geppichelli, Torino, 2010.

- G. GIUFFRIDA, *L'impresa familiare coltivatrice nel testo unico sui contratti agrari*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, I, 1987.

- A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, Monorano, Napoli, 1962.
- S. LANGSDORF, *EU Energy Policy: From the ECSC to the Energy Roadmap 2050 Green*, European Foundation, 2011.
- P. LATTANZI, *Agricoltura ed energia. L'impresa agricola nella filiera agroenergetica*, Quodlibet Studio, Macerata, 2008.
- A. NIGRO, *Le imprese commerciali e le altre imprese soggette a registrazione*, in *Trattato di diritto privato*, Torino, 1986.
- A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese, Le procedure concorsuali*, in *Strumenti*, 2017.
- OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in *Rivista di diritto civile*, I, 1967.
- L. PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in *trattato di diritto agrario*, Costato L.- Germanò A.- Basile E.R.-, Utet, Milano, 2011.

- L. PAOLONI, *L'impresa agricola nella transizione verso le energie rinnovabili*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati; rivista di diritto agroalimentare e dell'ambiente*, 2011.

- G.C. RIVOLTA, *La teoria giuridica dell'impresa e gli studi di Giorgio Oppo* , in *Rivista di diritto civile*, I, 1987.

- N. RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della commercialità*, in *Rivista delle Società*, Milano, 2012.

- C. RUSSO, *Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell'impresa agricola*, nel *Il Corriere Del Merito*, 2012.

- P. SPADA, *Diritto commerciale*, vol. I, *Parte generale; Storia, Lessico e Istituzioni*, Padova, 2009.

- A. VECCHIONE, *L'imprenditore agricolo*, *Edizione Scientifiche Italiane*, Napoli, 2004.

- D. YERGIN, *Ensuring Energy Security*, *Foreign Affairs*, 2006.

SITOGRAFIA

www.coldiretti.it

www.gse.it

www.agenziaentrate.gov.it

www.europa.eu

www.reteclima.it

www.agriservizibelluno.it

www.ambientediritto.it

www.monvisoenergia.it

www.fondazione-notariato.it